



Camera di Commercio
Terni



RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

Approvata dalla Giunta Camerale con delibera n. 93 del 06.10.2011.

2011

PRESENTAZIONE

L'accertamento e la revisione degli usi sono un compito tradizionalmente attribuito alle Camere di Commercio già dal Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che ha trovato conferma nella legge di riforma del sistema camerale (n. 580 del 28 dicembre 1993) e che contribuisce a rendere più trasparente il mercato, valorizzando il ruolo di garante della correttezza delle "regole del gioco" tra imprese e tra imprese e consumatori che l'ente camerale è chiamato ad assumere.

L'uso normativo non è altro che un'espressione della autoregolamentazione dei rapporti giuridici e delle relazioni economiche e rappresenta in sostanza l'unica fonte di diritto che scaturisce direttamente dai destinatari della norma; nel nostro sistema giuridico un uso si presume esistente fino a prova contraria solo se espressamente inserito nell'apposita raccolta curata dalla Camera di Commercio.

In un mercato che vive una trasformazione continua, ma che ha bisogno di regole chiare e conoscibili, gli enti camerali sono chiamati a dare risposte adeguate anche attraverso la propria funzione di accertamento e revisione della Raccolta degli Usi.

Un aggiornamento degli usi provinciali mancava da lungo tempo e ciò ha reso più rilevante il lavoro della Commissione che, con il valido supporto dei Comitati tecnici, ha proceduto alla revisione della Raccolta.

Nel ringraziare il Presidente della Commissione provinciale ed i componenti della stessa e dei Comitati tecnici per la preziosa collaborazione, la Camera auspica che la nuova Raccolta possa rappresentare uno strumento giuridico importante per l'attività degli operatori economici dei vari settori e una fonte di informazione per tutti i cittadini interessati.

Il Presidente
Enrico Cipiccia

PREFAZIONE

Le Camere di Commercio hanno tra i loro compiti quello di provvedere alla Raccolta degli Usi e al loro aggiornamento quinquennale.

La Commissione, che ho avuto l'onore di presiedere, è stata nominata il 22.07.2010 ed ha ultimato i lavori nel giugno 2011.

Si è riunita per la prima volta il 14.09.2010 ed ha lavorato per circa 9 mesi, avvalendosi dell'ausilio di tre Comitati Tecnici, formati da esperti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei servizi.

Il lavoro si è rivelato alquanto complesso, poiché gli usi provinciali non erano stati oggetto di revisione da circa vent'anni.

Particolare attenzione è stata rivolta all'individuazione e quindi all'eliminazione di tutti quegli usi che, a seguito delle numerose riforme legislative intervenute nel corso degli anni, erano divenuti "contra legem", in quanto contenevano numerosi richiami ad istituti giuridici soppressi (ad esempio alla mezzadria o alla dote) o comunque a situazioni contrastanti con il nuovo diritto di famiglia o con i nuovi istituti posti a tutela dei consumatori.

La Commissione, aderendo alla raccomandazione del Ministero dell'Industria e per il Commercio (cfr. circolare del 02.07.1964 n. 1695/C), ha ritenuto di inserire nella raccolta, oltre agli usi normativi, anche quelli negoziali e interpretativi, nella convinzione che ciò possa risultare utile all'operatore del diritto, sia per interpretare correttamente la volontà delle parti (talora vengono utilizzati termini di uso corrente nel territorio per indicare clausole di contenuto "tecnico", ma sconosciuti all'operatore o allo studioso), sia per integrare la volontà negoziale delle parti (talora, ad esempio, i contratti contengono un generico riferimento alla caparra, senza specificare se confirmatoria o penitenziale).

Com'è noto, l'uso normativo costituisce fonte terziaria del diritto, subordinata alle leggi ed ai regolamenti ed operante qualora non vi sia una specifica disciplina legislativa della materia o qualora si presenti un esplicito richiamo operato dalle fonti sovraordinate.

L'uso normativo consiste nella costante ed uniforme ripetizione di un dato comportamento posto in essere nella convinzione di prestare osservanza ad una norma giuridica.

La parte che ne invoca l'applicazione non deve fornire la prova della sussistenza dell'uso, essendo, come per tutte le norme giuridiche, dovere del Giudice acquisirne gli elementi di conoscenza.

Gli usi negoziali o interpretativi non sono fonti del diritto, ma integrano il contenuto contrattuale, al pari delle clausole negoziali. Essi operano anche se non espressamente richiamati; tuttavia, non essendo fonti normative, la parte che invoca l'applicazione dell'uso negoziale deve dimostrarne l'esistenza.

Quanto alla tecnica redazionale degli usi si è ritenuto di dover seguire lo schema proposto dal Ministero e già adottato nella precedente stesura, perché di più semplice consultazione da parte dell'utenza.

La ricerca degli usi presenti nel territorio della Provincia è stata lo-devolmente eseguita dai Comitati Tecnici, che hanno esaminato e studiato le modifiche conseguenti all'evoluzione delle relazioni sociali ed economiche maturate nell'ultimo ventennio e alle dinamiche delle realtà locali, chiamate a confrontarsi tra loro e con altre, talora molto diverse e geograficamente distanti.

Desidero con l'occasione ringraziare tutti i componenti della Commissione e dei Comitati Tecnici per l'ottimo e proficuo lavoro, nonché il personale della Camera di Commercio per la pregevole collaborazione.

Ringrazio infine il Signor Presidente e la Giunta camerale per la fiducia accordatami.

Il Presidente
della Commissione provinciale
Dott. Silvio Magrini Alunno

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAP. 1) - QUALIFICHE

Non sono stati accertati usi.

CAP. 2) - DENOMINAZIONI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 3) - CLAUSOLE PRINCIPALI**Art. 1 - Caparra**

Nelle contrattazioni in genere con il termine «caparra» si intende la caparra confirmatoria come è disciplinata dal codice civile.

Se il contratto va in esecuzione, essa è computata in conto prezzo.

Art. 2 - Copie dei contratti

E' uso che, in occasione della stipulazione di contratti in cui siano stabiliti obblighi reciproci, ogni contraente riceva copia dell'atto.

Art. 3 - «Circa» o ca o c.a.

Quando si fa uso della clausola «circa» anche nella forma abbreviata (ca oppure c.a.) è consentita la consegna fino al 10% in più o in meno della quantità di merce pattuita.

Art. 4 - «A fiamma e fuoco»

Quando, nelle contrattazioni di prodotti agricoli o di bestiame, è usata la clausola «a fiamma e fuoco», la vendita s'intende effettuata senza alcuna garanzia, a solo rischio e pericolo del compratore, a carico del quale rimangono tutti gli adempimenti di ordine sanitario.

Art. 5 - «Effetto»

Nella pratica commerciale la parola «effetto» è sinonimo di «cambiale» e «vaglia cambiario», fermo sempre l'obbligo di legge di usare questi ultimi due termini nel contesto del titolo cambiario.

Art. 6 - «Per quanto in tempo»

La clausola «per quanto in tempo» in linea di massima corrisponde all'altra «salvo il venduto» di cui al successivo art. 12.

Art. 7 - Vendita «a cancello chiuso»

Nell'alienazione di una tenuta o azienda agricola, la clausola «vendita a cancello chiuso» sta a significare che si è inteso trasferire in proprietà dell'acquirente, unitamente al fondo, tutto ciò che in esso si trova e che sia ad esso pertinente al momento della conclusione del contratto e, quindi, oltre ai beni immobili, anche le scorte vive e morte e gli attrezzi.

Art. 8 - «Pendenza»

Nella compravendita di bovine, pendenza è la somma, pari a un decimo del prezzo, che il venditore lascia di solito nelle mani del compratore a garanzia dell'asserito stato di gravidanza della vacca.

Art. 9 - «Salvo verifica e miglior conteggio». «S.E.&O.»

L'inciso «salvo verifica e miglior conteggio» ha valore identico a quello della sigla «S.E.&O.» (salvo errori ed omissioni) che nella pratica commerciale suole aggiungersi a ogni cifra conclusiva di un complesso rapporto di dare e avere. Esso fa salvo il diritto di verificare, con successivo controllo, l'esattezza della cifra.

Art. 10 - «A saldo»

La dicitura «a saldo» indica liquidazione definitiva, pareggio di dare e avere, chiusura della partita.

Art. 11 - Pagamento «a presentazione fattura»

Se è convenuto il pagamento «a presentazione fattura», la fattura può essere presentata prima ancora del ricevimento della merce, purché questa sia stata messa a disposizione del compratore.

Art. 12 - «Salvo il venduto»

La clausola «salvo il venduto» è usata allorché si tratta di merce disponibile, ma che può esaurirsi prima della definizione della contrattazione.

Art. 13 - «A contanti»

Quando nelle contrattazioni le parti non fissano la data del pagamento e non è implicito il riferimento alla pratica invalsa per altri affari del genere in precedenza conclusi, il silenzio equivale a mutuo accordo sul pagamento «a contanti» e cioè alla consegna della merce o entro 15 giorni dalla consegna stessa.

Art 14 - «Merce franco magazzino del venditore»

Con la clausola «merce franco magazzino del venditore», la merce è venduta e consegnata al compratore, libera da ogni spesa, nel magazzino del venditore, dove il compratore è tenuto a ritirarla. Qualora però egli desideri, ed il venditore accetti, che la merce sia messa a sua disposizione in luogo diverso, resta a suo carico ogni ulteriore spesa e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Art. 15 - «Merce vista e piaciuta» o «merce vista e gradita»

Il compratore procede alla ricognizione preventiva della merce ed esprime il suo gradimento per l'acquisto.

Art. 16 - «Salvo assaggio» e «salvo prova»

Con le clausole «salvo assaggio» e «salvo prova» il compratore si riserva l'accertamento

della qualità della merce.

Art. 17- «Su campione»

Il venditore fornisce al compratore un campione della merce da vendere. Il compratore in base al suo esame decide circa la conclusione o meno della contrattazione. Negli affari di che trattasi di solito vengono prelevati tre campioni che, suggellati, restano affidati: il primo al compratore, il secondo al venditore e il terzo a persona (in genere è un arbitro) o ente (Camera di Commercio, associazioni di categoria, ecc.) di fiducia delle parti perché serva di confronto, in caso di controversia, al momento della consegna. La clausola in esame trova applicazione quando trattasi di merce avente particolari requisiti intrinseci.

Art. 18 - «Su tipo»

È una varietà della vendita «su campione». Il tipo si riferisce alla qualità della merce, ma non proprio alla specifica partita contrattata, sicché è sufficiente che questa possieda requisiti tali che si avvicinino al tipo. In pratica questi campioni «tipo» o «standard» sono forniti o costituiti da apposite istituzioni commerciali (Camere di Commercio, Borse merci, ecc.). Nel contratto si sogliono indicare le tolleranze in più o in meno dei requisiti della merce contrattata rispetto al «tipo».

Art. 19 - «Su descrizione»

Se la merce è individuabile mediante esatta descrizione, si può procedere alla vendita in tal modo.

Art. 20 - «Su denominazione»

La merce viene indicata con il nome usato per precisarne una certa qualità. Questa clausola ricorre quando trattasi di prodotti noti.

Art. 21 - Tolleranze

Le tolleranze sulla qualità o quantità delle merci, specie per quelle di massa, che in talune circostanze si usano concedere, sono di norma concordate in occasione della stipula del relativo contratto di compravendita. In mancanza, si applicano, se contemplate, quelle tolleranze o tare previste dagli usi vigenti per ogni prodotto.

Art. 22 - Altre clausole

In mancanza di specifici accordi, nella compravendita delle merci, si applicano le seguenti condizioni:

1. - la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se resa franco stazione di arrivo;
2. - le vendite effettuate tramite intermediari s'intendono sempre salvo l'approvazione del venditore;
3. - il prezzo di vendita della merce è inteso al netto di I.V.A. ed è normalmente calcolato franco magazzino o stazione partenza;
4. - l'imballaggio viene fatturato al costo; se è a rendere, alla sua riconsegna viene rim-

borsata, per intero, la somma al riguardo addebitata in fattura;

5. - le spedizioni a committenti residenti all'estero sono eseguite franco frontiera o porto d'imbarco.

Art. 23 - «Compra a danno»

Per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura (mangimi, concimi, foraggi, ecc.) vige la clausola della «compra a danno», nel senso che, in caso d'inadempienza nella fornitura dei prodotti da parte del venditore entro il termine stabilito, il compratore è libero di acquistare i prodotti sul mercato al prezzo corrente facendosi rifondere il di più pagato.

L'acquisto avviene previa comunicazione al venditore inadempiente.

Art. 24 - «Vendita a danno»

Per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura (concimi, mangimi, foraggi, ecc.) vige la clausola della «vendita a danno» quando la consegna è pattuita franco magazzino del venditore nel senso che, in caso d'inadempienza nel ritiro della merce da parte del compratore, il venditore è libero di vendere al miglior prezzo, salvo la rifusione della differenza fra prezzo pattuito e quello realizzato.

La vendita avviene previa comunicazione al compratore.

CAP. 4) - MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 25 - Provvigione

La misura della provvigione è posta a carico di ciascuna delle parti e stabilita dalle tariffe consuetudinarie accertate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Però il mediatore non ha diritto a compenso dalla parte che ha preventivamente dichiarato di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione.

Art. 26 - Rimborso delle spese

Il mediatore, se l'affare non è stato concluso, non ha diritto al rimborso delle spese, a meno che sia stato espressamente pattuito all'atto dell'incarico.

Art. 27 - Pluralità dei mediatori

Salvo diverso accordo nel caso di pluralità di mediatori le quote di provvigione ad essi spettanti sono uguali.

Art. 28 - Obbligo dei contraenti

Ogni contraente è obbligato verso il mediatore soltanto per la propria quota e non risponde perciò in solido con gli altri contraenti dell'intero ammontare del compenso.

Art. 29 - Esito dell'affare

Il mediatore non risponde del buon esito dell'affare concluso con il suo intervento.

Art. 30 - Conoscenza del compratore

Se il mediatore, pur dichiarando di acquistare per conto terzi, non comunica entro il termine convenuto delle parti il nome del compratore, non ha diritto al compenso.

Art. 31 - Permuta di immobili

In caso di permuta di immobili, la provvigione per il mediatore è dovuta nella misura prevista dalla tabella “Diritti di Mediazione”, equiparandola alla compravendita, ed è a carico di ciascuna delle parti, calcolata sul maggiore dei valori.

Art. 32 - Risoluzione del contratto

Qualora il contratto venga annullato o risolto, per qualsiasi motivo, non potrà essere richiesto il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, a meno che costui conoscesse la causa di invalidità o inefficacia del contratto stesso.

Art. 33 - Diritti del mediatore

Qualora il mediatore concluda un affare per cui è richiesto l'atto scritto, ha diritto al compenso dopo la firma del preliminare da parte dei contraenti.

CAP. 5) - PROVVIGIONI E SCONTI

Art. 34 - Provvigione

Nelle compravendite di merci, concluse tramite l'intervento di «ausiliari del commercio indipendenti», si suole corrispondere a questi e dalla sola parte che ha conferito l'incarico, una provvigione su tutti gli affari andati a buon fine, il cui ammontare è di solito fissato dal contratto d'incarico, che il più delle volte viene stilato sotto forma di lettera, ma che può essere anche verbale.

Art. 35 - Sconti

Nella vendita dei prodotti del suolo non si usa concedere sconti, se questi non siano stati preventivamente concordati, anche in quei casi in cui il relativo pagamento, pattuito in forma differenziata, avviene per contanti.

CAP. 6) - TERMINI

Art. 36 - Termine per la risposta a offerta di merci

La risposta a un'offerta di merci deve essere data a giro di posta, quando non sia convenuto fra le parti un maggior periodo di tempo.

Art. 37 - Termine per i reclami

Nella generalità dei casi i reclami circa la qualità della merce debbono essere effettuati entro gli 8 giorni dal ricevimento, a meno che si tratti di merce confezionata. Se trattasi di merce rapidamente deperibile, il reclamo va fatto nelle 24 ore.

CAP. 7) - CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI**Art. 38 - «Contratti in fiera»**

Il «contratto in fiera» è un contratto di compravendita che si conclude in occasione delle riunioni in fiera o in mercati tra agricoltori, allevatori di bestiame, commercianti, ecc.

Esso si differenzia dagli altri negozi giuridici del genere nella forma di manifestazione del consenso sulla cosa e sul prezzo, consegna, garanzie, clausole, ecc., conformandosi agli usi locali.

Il «contratto in fiera» è verbale e improntato a buona fede.

Ha per oggetto prevalente bestiame, prodotti agrari, attrezzi rurali e merci varie.

Il consenso vi assume la forma della stretta di mano.

Art. 39 - «Contratti in Borsa merci»

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

1 - nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola «immediato» o «prontissimo», essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

2 - nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola «pronto», i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

3 - nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

4 - nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore.

5 - nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con un telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro della merce o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento, decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma.

Trascorsi tali termini consentiti dalla diffida e, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle precedenti disposizioni, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi o a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

La comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura, oggi prevista dall'art. 230bis cod. civ. (Impresa familiare), ultimo comma, è regolata, nei limiti previsti da tale norma, dagli usi che seguono.

SEZIONE I.
GENERALITÀ**Art. 40 - Costituzione**

La comunione familiare nell'esercizio dell'agricoltura si costituisce tacitamente col fatto della comunanza di tetto, di mensa, di lavoro e di reddito, fra persone legate da parentela, affinità o altro vincolo legale.

Art. 41 - Lavoro

Nella comunione tacita familiare il lavoro viene esercitato, come in una azienda comune, da ciascun partecipante secondo le proprie capacità e possibilità.

Art. 42 - Utili e perdite

La comunione degli utili e delle perdite si estende a tutti gli acquisti fatti a qualsiasi titolo con i beni della comunione.

Art. 43 - Lavoro svolto fuori dalla azienda

L'utile derivante dal lavoro svolto temporaneamente da un partecipante fuori dall'azienda è versato alla comunione.

La comunione può elargire a detto partecipante una «regalia».

Art. 44 - Rendiconto

Il rendiconto viene fatto, in genere, annualmente.

Art. 45 - Capo della comunione

Capo della comunione tacita familiare è il «capoccia», che generalmente è il capofamiglia.

Normalmente il «capoccia» è il più anziano dei partecipanti nelle comunioni tra fratelli, mentre nelle comunioni tra padre e figli le funzioni di capofamiglia spettano al padre, che però, per ragioni di età od altro, può delegare ad uno dei figli.

Fatta eccezione per quanto previsto dal comma seguente, il capofamiglia nell'esercizio delle sue funzioni non ha l'obbligo della preventiva consultazione con gli altri membri della famiglia.

Per le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelli inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione della comunione stessa è richiesta la deliberazione a maggioranza dei partecipanti, come per legge.

SEZIONE II.
ORGANIZZAZIONE**Art. 46 - Direzione dell'azienda**

Il capofamiglia provvede all'indirizzo delle coltivazioni ed alla organizzazione dei lavori agricoli, assegnando le mansioni ai vari membri, e ne dirige, coordina e controlla l'esecuzione.

Art. 47 - Compiti della moglie del «capoccia»

La moglie del «capoccia» provvede all'amministrazione della bassa corte e alle necessità della casa, rendendo periodico conto della propria attività.

SEZIONE III.

PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

Art. 48 - Patrimonio

Il patrimonio della comunione è formato da tutti i beni adoperati nell'esercizio dell'agricoltura: terreni (nelle famiglie di proprietari coltivatori diretti), attrezzi, scorte vive e morte, arredi domestici di impiego comune e denaro.

Art. 49 - Composizione del patrimonio

Nelle famiglie coloniche vengono considerati, agli effetti della divisione e delle attribuzioni delle quote ai partecipanti, tre distinti gruppi di beni:

- 1) *patrimonio vecchio o ceppo*, costituito dai beni ereditati dal capostipite, ivi comprese le attrezzature e le suppellettili;
- 2) *patrimonio nuovo o crescita*, costituito con gli apporti e gli incrementi derivanti dal lavoro svolto in comune da tutti i componenti la famiglia;
- 3) *frutti pendenti e derrate in magazzino*, costituiti dai prodotti del suolo che debbono essere ancora raccolti e da quelli giacenti in magazzino.

Art. 50 - Divisione

La divisione o l'assegnazione delle quote viene effettuata normalmente con la scadenza dell'anno agrario ed in coincidenza con l'allontanamento di uno o più membri dell'aggregato familiare.

Peraltro, spesso, nelle famiglie composte di più stirpi, ha luogo la divisione consensuale dei frutti annuali eccedenti i bisogni dell'aggregato familiare, anche quando nell'aggregato stesso entra un nuovo membro.

Art. 51 - Nomina degli esperti

Le operazioni della divisione gravano sulla massa qualora l'esperto sia unico e nominato di comune accordo fra le parti. In caso contrario ciascuna parte retribuisce l'esperto di propria fiducia.

Art. 52 - Spese della divisione

Le spese della divisione gravano sulla massa qualora l'esperto sia unico e nominato di comune accordo fra le parti. In caso contrario ciascuna parte retribuisce l'esperto di propria fiducia.

Art. 53 - Divisione del patrimonio vecchio

In caso di morte del capostipite, la divisione del ceppo è regolata dalle norme, in materia di successioni, del codice civile.

Gli attrezzi e gli altri beni mobili di antica origine, riparati di recente, fanno parte del patrimonio vecchio, salvo l'addebito del carico delle spese di riparazione alla massa.

A coloro invece che si allontanano dalla casa paterna, vivo il genitore, spetta in quel momento solo la quota del patrimonio nuovo e dei frutti pendenti. Tutto ciò che forma il patrimonio vecchio sarà ripartito al momento della successione.

Art. 54 - Divisione del patrimonio nuovo

Partecipano in genere alla divisione del patrimonio nuovo tutti i componenti la comunione secondo i diritti proporzionali creativi di tale patrimonio comune, desunti dalla quantità e qualità del lavoro apportato da ciascun componente.

Art. 55 - Divisione dei frutti pendenti e delle derrate in magazzino

I frutti pendenti e le derrate in magazzino vanno divisi con le stesse quote adottate per la divisione del patrimonio nuovo.

In qualsiasi periodo avvenga la divisione, il diritto ai frutti pendenti riguarda l'intera annata.

Quando la divisione ha luogo prima dei raccolti, l'assegnazione avviene in natura per quanto resta in magazzino e mediante stima per i prodotti non ancora separati dal suolo.

Art. 56 - Divisione dei frutti dell'anno

L'ammontare dei frutti dell'anno si divide per il totale delle quote da assegnare e si procede quindi alla attribuzione a ciascun convivente della parte a cui ha diritto.

SEZIONE IV.

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

Art. 57 - Diritti e doveri dei partecipanti alla comunione

Durante la comunione i partecipanti hanno l'obbligo di contribuire con il lavoro al migliore andamento dell'azienda.

Sono tenuti, senza limiti, alla mutua assistenza in caso di malattia, infortuni, sinistri od altro.

L'appartenenza alla comunione comporta comunanza di abitazione e di mensa.

Art. 58 - Diritti e doveri dei conviventi

I membri dell'aggregato non legati da vincoli di parentela con il capofamiglia hanno gli stessi diritti ed oneri dei familiari, qualora non vengano compensati del loro lavoro come salariati fissi.

Art. 59 - Assegnazione di quote ai componenti che studiano

L'assegnazione delle quote ai componenti la comunione che dopo la scuola d'obbligo continuano gli studi, avrà inizio dal momento in cui questi saranno terminati, se e in quanto riprendano il loro posto in seno alla comunione.

Art. 60 - Assegnazione di quote a coloro che entrano a far parte della comu-

nione familiare per matrimonio

Alle donne che entrano a far parte della comunione familiare per matrimonio, la quota di crescita si calcola a partire dall'anno successivo a quello del matrimonio.

La stessa norma vale per gli uomini che vengono accolti in casa per matrimonio con donna della famiglia.

Art. 61 - Casi di invalidità al lavoro

Per qualsiasi tipo di invalidità il componente ha diritto al tetto e al vitto. Se un componente della famiglia gode di pensione di guerra che non comporti invalidità al lavoro, essa resta di sua spettanza.

L'invalidità permanente al lavoro, che comporti la corresponsione di una pensione, non esclude il diritto alla quota di patrimonio nuovo maturato anche dopo sopravvenuta l'invalidità, purché l'invalido abbia a suo tempo versato alla cassa comune l'importo della pensione, detratta una parte da riservarsi al medesimo e da determinarsi caso per caso.

Art. 62 - Morte di un componente

Quando per la morte di un componente della famiglia colonica gli aventi diritto percepiscono una pensione ragguagliata ad un anno od un mese, il versamento di questa pensione alla cassa comune dà diritto a conseguire le quote maturande che sarebbero spettate al defunto se avesse continuato a far parte della famiglia.

Lo stesso avviene quando, a causa di morte, gli aventi diritto percepiscono una indennità in capitale i cui interessi vengono versati alla cassa comune.

Le spese per i funerali sono a carico di tutta la famiglia.

SEZIONE V.

RECESSO, SCIoglimento E ALLONTANAMENTO

Art. 63 - Recesso

Il recesso di uno o più membri non comporta lo scioglimento della comunione familiare.

Il recesso può avvenire in qualsiasi momento. Al recedente è uso che la comunione liquidi quanto a lui spetta dal patrimonio nuovo esistente al momento del recesso e dei frutti dell'annata.

Se il recedente è uno dei primi conferenti, gli spetta anche la sua quota di patrimonio vecchio.

Art. 64 - La comunione nelle famiglie di coltivatori diretti

Gli usi riportati valgono anche per le famiglie dei coltivatori diretti, sia proprietari che affittuari.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAP. 1) - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 65 - Specie di vendita e misurazione

La compravendita di immobili urbani avviene, in genere, al metro quadrato.

La misurazione viene effettuata comprendendo l'intero spessore dei muri perimetrali dell'edificio e di quelli del vano scale comuni e dell'ascensore nonché la metà dello spessore dei muri divisorii di altre unità immobiliari.

Per gli immobili con mura portanti e/o perimetrali, di spessore superiore a cm 50, la misurazione di norma è al netto dei muri perimetrali aumentata del 10%.

Art. 66 - Spese

Le spese per l'allacciamento dell'edificio alle reti e condutture esterne relative all'energia elettrica, acqua e gas sono a carico dell'impresa costruttrice, mentre sono a carico dell'acquirente le spese di collegamento delle utenze alle singole unità immobiliari.

Art. 67 - Altre spese

Le spese di registro e notari e quelle riguardanti l'accensione di eventuali mutui sono a carico dell'acquirente. Quelle di accatastamento sono a carico del venditore.

CAP. 2) - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

SEZIONE I.

FORMA, DURATA, DECORRENZA, DISDETTA DEL CONTRATTO, RICONSEGNA E ONERI RELATIVI

Art. 68 - Forma del contratto

I contratti di regola sono stipulati per iscritto.

Art. 69 - Consegna e riconsegna

La consegna e la riconsegna si effettuano fra locatore e conduttore, i quali procedono ad una sommaria ricognizione dello stato di manutenzione dell'immobile. Questo deve essere riconsegnato nelle stesse condizioni nelle quali è stato ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 70 - Pagamento

Il pagamento del canone di locazione avviene a mensilità anticipate entro i primi 5 giorni di ogni mese.

Art. 71 - Obblighi del conduttore

Il conduttore è obbligato a far visitare i locali agli aspiranti all'appartamento durante il periodo di preavviso; a lui spetta stabilire i giorni e le ore.

Art. 72 - Spese di registrazione

In caso di mancata registrazione del contratto nei termini di legge, le relative spese, tranne quelle di normale registrazione, fanno carico al locatore.

Art. 73 - Spese di ripulitura generale periodica e parziale saltuaria

Le spese di ripulitura generale periodica e quelle parziali, saltuarie e comunque particolari, sono a carico del conduttore.

Art. 74 - Deposito

Il conduttore versa a garanzia degli obblighi contrattuali un deposito, il cui ammontare corrisponde a due mensilità di affitto.

SEZIONE II.
LOCAZIONE DI CAMERE MOBILIATE

Non sono stati accertati usi.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAP. 1) - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 75 - Specie di vendita

La compravendita di terreni avviene normalmente a corpo e non a misura.

Art. 76 - Vendita «a cancello chiuso»

La clausola «a cancello chiuso» adoperata nella vendita di una tenuta o azienda agricola, sta ad indicare che si è inteso trasferire la proprietà del fondo e di tutto ciò che in esso si trova e che sia ad esso pertinente al momento della conclusione del contratto (beni immobili, scorte vive e morte, attrezzi).

Art. 77 - Spese

Le spese inerenti al contratto (tecniche, notarili, di registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono a carico dell'acquirente, salvo diverso accordo.

Art. 78 - Mediazione

Ove nelle trattative intervenga il mediatore, il compenso allo stesso verrà corrisposto in ugual misura dalle parti contraenti.

CAP. 2) - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 79 - Forma del contratto

Il contratto di affitto dei fondi rustici si stipula normalmente per iscritto.

I contratti di affitto sono accompagnati da un verbale di consistenza delle piantagioni, dei fabbricati e delle scorte.

Le scorte affidate insieme al fondo vengono consegnate e riconsegnate in quantità e qualità.

Art. 80 - Pagamento

Il pagamento dei canoni di affitto si corrisponde a rate semestrali anticipate, scadenti in aprile ed in ottobre.

Per i canoni di importo rilevante il pagamento avviene a trimestri anticipati.

Il pagamento di una semestralità anticipata tiene luogo del deposito.

Art. 81 - Decorrenza e termine del contratto e oneri relativi

Normalmente l'inizio e il termine del contratto coincidono con l'inizio e il termine dell'annata agraria.

I frutti pendenti, provenienti da colture arboree, spettano normalmente all'affittuario uscente.

Art. 82 - Diritti e oneri dell'affittuario uscente e del nuovo affittuario

Qualora nel contratto di affitto fossero incluse ville, fabbricati od altre costruzioni, l'affittuario uscente ha diritto ad usufruire di quella parte di essi strettamente necessaria per

l'ultimazione delle operazioni del raccolto.

Durante il suddetto periodo l'affittuario uscente non deve, per quanto possibile, intralciare i lavori del nuovo affittuario.

Quest'ultimo, anche prima della scadenza del contratto ancora in corso, ha diritto ad usufruire di quei locali indispensabili per la conservazione delle sementi e per il ricovero del personale e del bestiame, degli attrezzi e di mezzi meccanici occorrenti per i lavori relativi all'annata agraria successiva.

Art. 83 - Piante arboree, legna da ardere e da opera

L'affittuario ha l'obbligo di sostituire, a proprie spese, le piante arboree che deperiscono e muoiono nel periodo dell'affitto, a meno che la morte delle stesse non sia conseguenza di eventi straordinari fortuiti ed imprevedibili (eccezionali attacchi parassitari, inondazioni, avversità climatiche, guerre, ecc.).

La legna da ardere, ricavata dalle piante abbattute dall'affittuario, è di spettanza di questi a titolo rimborso spese, mentre quella da opera rimane al proprietario.

Art. 84 - Affitto di fondi non irrigui

Nell'ultimo anno di affitto di fondi non irrigui, è consentito al coltivatore che subentra di preparare le maggese per le nuove semine prima ancora che il precedente affittuario lasci il fondo.

Art. 85 - Maggiore fertilità del fondo

Nessun compenso spetta all'affittuario uscente per la maggiore fertilità derivante dallo spargimento dei concimi, intendendosi la relativa spesa remunerata con il secondo taglio dei prati artificiali, ove questi esistono.

Art. 86 - Prati irrigui

L'affittuario uscente ha il diritto al taglio del prato irriguo sino alla rottura dello stesso e comunque non oltre il termine dell'annata agraria.

Ha anche diritto alla raccolta degli ortaggi già seminati e che vengono a maturazione dopo la scadenza del contratto.

Art. 87 - Spese

Nei terreni irrigui facenti parte del comprensorio di consorzi di irrigazione, il relativo canone è a carico dell'affittuario con le altre spese di esercizio.

Art. 88 - Subaffitto

Normalmente è escluso il subaffitto.

CAP. 3) - CONDUZIONE A MEZZADRIA

Non sono stati accertati usi.

CAP. 4) - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE

Non sono stati accertati usi.

CAP. 5) - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non sono stati accertati usi.

CAP. 6) - CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 7) - ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non sono stati accertati usi.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAP. 1) - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

SEZIONE I.

BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

Art. 89 - Forma del contratto

La compravendita del bestiame bovino è di solito stipulata verbalmente alla presenza dell'animale, che ne è l'oggetto. Il contratto stipulato in assenza del bestiame s'intende fatto con riserva di visita e verifica.

Art. 90 - Perfezionamento del contratto

Il contratto si perfeziona con la stretta di mano salvo la visita, se del caso, dell'animale.

Art. 91 - Consegna

La consegna dell'animale avviene di regola alla fine della fiera o mercato, senza formalità.

Per gli animali non presenti, la consegna si effettua subito dopo la visita. Se la vendita avviene presso la stalla, la consegna si effettua secondo gli accordi intervenuti fra le parti.

Art. 92 - Spese di trasporto

Il trasporto può essere a carico sia del venditore che dell'acquirente e nei documenti accompagnatori viene indicato il numero dei capi, mentre il peso si determina al momento della pesatura dell'animale al macello.

Art. 93 - Spese di macellazione

Nella compravendita del bestiame da macello, sia a peso vivo che a peso morto, le spese di macellazione fanno carico all'acquirente.

Art. 94 - Caparra

È usuale dare una caparra penitenziale in misura del 10% del prezzo convenuto.

Art. 95 - Ritardo nella consegna e nel ritiro

Se il compratore non ritira l'animale entro il termine stabilito, il contratto è risolto automaticamente con la perdita della caparra.

Se il venditore non consegna l'animale, entro il termine stabilito, il contratto è pure risolto e il venditore inadempiente è tenuto a restituire la caparra raddoppiata.

Art. 96 - Risoluzione del contratto e riconsegna dell'animale

In caso di risoluzione del contratto, la riconsegna dell'animale, salvo patti speciali, deve essere fatta in luogo da convenirsi, se la vendita avviene in fiera o al mercato, altrimenti nel luogo stesso dove fu effettuata la consegna.

Art. 97 - Pagamento alla consegna

Il pagamento, salvo patto contrario, si effettua al momento della consegna, sia che trattasi di bestiame bovino da macello che da vita, e la vendita avvenga fra persone che non si conoscono o che risiedono lontano.

Art. 98 - **Pagamento dilazionato**

In taluni casi e sempre per accordo tra le parti, particolarmente per il bestiame da vita, il pagamento può essere dilazionato previa prestazione, ove il venditore lo richieda, di garanzia da parte di persona di fiducia.

Art. 99 - **Azione redibitoria**

Agli effetti dell'azione redibitoria, la denuncia, da farsi mediante lettera raccomandata oppure verbalmente alla presenza di due testimoni, va eseguita nei seguenti termini, a partire dal giorno successivo, non festivo, a quello di consegna:

- per rustichezza o restio	gg. 3	- per ematuria	gg. 20
- per zoppicature croniche intermittenti	» 8	- per endometrite, nefrite, calcolosi, cistite	» 20
- per crampi	» 8	- per tumori maligni, tubercolosi con manifestazioni cliniche	» 20
- per catarro intestinale cronico	» 8	- per epilessia e cenurosi cerebrale	» 20
- per malattie croniche del polpone	» 8	- per lesioni croniche da corpi estranei accertabili	» 20
- per vizi cardiaci	» 8	- per prolasso abituale o ricorrente della vagina e dell'utero	» 20
- per cervicite cronica	» 10		

Art. 100 - **Verifica**

La verifica dei vizi, difetti e malattie, viene fatta a mezzo del veterinario di fiducia dei contraenti. Nel periodo intercorrente fra la denuncia e la verifica, il bestiame non può essere adibito ad alcun lavoro e non possono altresì compiersi su di esso atti di proprietà, salvo espressa autorizzazione da parte del venditore.

Art. 101 - **Garanzia di gravidanza**

Quando le vacche sono vendute per gravide, il venditore è tenuto a garantire lo stato di gravidanza, per il cui accertamento si ricorre alla visita di un veterinario di fiducia delle parti.

Se la vacca risulta gravida, l'onorario del veterinario è a carico del compratore; in caso contrario è a carico del venditore e il contratto deve ritenersi nullo.

Art. 102 - **Contestazione**

Il compratore, in caso di contestazione, scaduti i termini a fianco di ciascuna malattia, può

trasferire l'animale contestato presso la stalla di un terzo, dandone avviso al venditore o trattenerlo presso la propria stalla con il consenso del venditore stesso. Se la contestazione ha esito positivo le spese di mantenimento e custodia sono a carico del venditore; in caso contrario sono a carico del compratore.

Art. 103 - Clausola «a fiamma e fuoco»

In tutto conforme all'art. 4, cui si rinvia.

Art. 104 - Nomina del perito

Il venditore ed il compratore, in caso di contestazione, possono nominare, di comune accordo, un perito il cui giudizio è inappellabile.

Art. 105 - Abbuoni

Al compratore spetta un abbuono di kg. 2 a capo e di kg. 5 a paio, se gli animali destinati al macello, all'atto della pesatura, sono contenuti dalla morsetta e relativa corda.

Qualora l'animale venga venduto a peso morto, al compratore spetta un abbuono di kg. 4 per i capi adulti, quando la pesatura si effettua entro due ore dalla macellazione. Per i vitelli l'abbuono è nella misura di kg. 2, sempreché la pesatura si effettui entro 2 ore dalla macellazione.

Peraltro non si tiene conto dell'ulteriore calo per la conservazione delle carni nelle celle di refrigerazione. Il calo risulta dai documenti accompagnatori.

Il bovino, venduto per macello, normalmente si consegna digiuno dalla sera precedente. A mattazione avvenuta, se il bovino non risultasse digiuno come convenuto, si può procedere alla pesatura del «panzone» (antirumine, omaso e abomaso) il cui peso medio non deve essere superiore al 10%; il supero viene considerato tara aggiunta.

Art. 106 - Usi particolari della zona orvietana

Nella zona orvietana, dove la mattazione dei capi adulti viene fatta con la «goletta», l'abbuono di sfreddo viene limitato a kg. 2 a capo.

Art. 107 - Garanzia in caso di permuta

Gli usi vigenti circa la garanzia nei contratti di compravendita si applicano anche ai contratti di permuta con o senza conguaglio di denaro.

SEZIONE II.
EQUINI

Art. 108 - Forma del contratto

La compravendita del bestiame equino si effettua verbalmente, in presenza dell'animale.

In caso di contratto non stipulato in presenza dell'animale, s'intende fatta riserva da parte dell'acquirente di visitare l'animale.

Il prezzo si fa a capo o a peso vivo.

Art. 109 - Conclusione del contratto

Il perfezionamento del contratto avviene con la stretta di mano, salvo la visita, se del caso, dell'animale.

Art. 110 - Consegna

La consegna dell'animale contrattato e presente in fiera si fa durante la fiera stessa.

La consegna dell'animale non presente si fa subito dopo la visita.

Per gli animali già domati e destinati al tiro o alla sella, si procede normalmente alla prova prima della consegna. Detta prova viene fatta subito o comunque entro la giornata.

Art. 111 - Consegna con capezza e senza capezza

L'equino portato a mano va consegnato con la capezza. L'equino presentato sciolto va consegnato senza capezza.

Art. 112 - Caparra

È normale la prestazione di una caparra penitenziale pari al 10% del prezzo pattuito.

Art. 113 - Pagamento

In tutto conforme all'art. 97, cui si rinvia.

Art. 114 - Ritardo nella consegna e nel ritiro

Se il compratore non ritira l'animale entro il termine stabilito, il contratto viene risolto con la perdita della caparra.

Se il venditore non consegna l'animale entro il termine stabilito, il contratto è pure risolto ed il venditore inadempiente è tenuto a restituire la caparra raddoppiata.

Art. 115 - Azione redibitoria

La denuncia delle malattie, vizi e difetti degli equini che danno luogo ad azione redibitoria, va fatta:

1) per le malattie croniche dell'apparato circolatorio, respiratorio, nervoso, genito - urinario, locomotore, nel termine dell'ottavo giorno non festivo dalla consegna;

2) per le malattie, i vizi e difetti appresso elencati, nel termine indicato accanto a ciascuno di essi:

— bolsaggine	gg	20
— capostorno	»	20
— ematuria	»	20
— epilessia	»	20
— calcolosi, nefrite, cistiti croniche	»	20
— oftalmite periodica	»	20
— amaurosi	»	3
— ticchio volante e ticchio di appoggio	»	3

non festivo sempre a partire dal giorno di consegna;

3) per ogni altra malattia, vizio o difetto, entro l'ottavo giorno successivo, non festivo, a quello della consegna.

Nella vendita del bestiame da macello si intende garantito almeno un bollo sanitario.

Art. 116 - Garanzia di gravidanza

Quando le equine sono vendute per gravide e lo stato di gravidanza non è stato accertato da un veterinario richiesto di comune accordo tra le parti, il venditore che garantisce la gravidanza lascia nelle mani del compratore una garanzia, detta pendenza, che corrisponde generalmente al 10% del prezzo convenuto.

In tale somma s'intende convenuta l'indennità spettante al compratore nel caso che l'equina venduta per gravida non risulti tale.

L'impegno circa la pendenza vale fino a che l'equina resti in possesso del compratore.

Il compratore, scaduto inutilmente il termine garantito per il parto, deve darne notizia al venditore, nelle forme usuali per i vizi redibitori, mediante lettera raccomandata oppure verbalmente alla presenza di due testimoni.

Art. 117 - Risoluzione del contratto e riconsegna degli animali

In caso di risoluzione del contratto la riconsegna degli animali deve avvenire in luogo da convenirsi, se la vendita è avvenuta in fiera o al mercato, altrimenti nel luogo stesso ove avvenne la consegna.

Art. 118 - Denuncia dei vizi

La denuncia dei vizi, difetti e malattie si fa mediante lettera raccomandata oppure verbalmente alla presenza di due testimoni.

Art. 119 - Verifica

In tutto conforme all'art. 100, cui si rinvia.

Art. 120 - Contestazione

In tutto conforme all'art. 102, cui si rinvia.

Art. 121 - Clausola «a fiamma e fuoco»

In tutto conforme all'art. 4, cui si rinvia.

Art. 122 - Nomina del perito

In tutto conforme all'art. 104, cui si rinvia.

Art. 123 - Permuta

In tutto conforme all'art. 107, cui si rinvia.

SEZIONE III. SUINI

PARTE I.

LATTONZOLI E MAGRONI

Art. 124 - Forma del contratto e caparra

Il contratto di compravendita viene stipulato verbalmente e si perfeziona con la stretta di mano, salvo la visita agli animali da parte dell'acquirente, al momento del ritiro.

È normale la prestazione di una caparra penitenziale pari al 10% del prezzo pattuito.

Art. 125 - Pesatura

La pesatura dell'animale, nei casi di vendita a peso, si esegue entro le ore 13 dello stesso giorno della contrattazione, presso le pese più prossime, salvo patto contrario.

Normalmente non si concedono abbuoni sul peso.

Art. 126 - Ritardo nella consegna e nel ritiro

Se il compratore non ritira l'animale entro il termine stabilito, il contratto viene risolto con la perdita della caparra.

Se il venditore non consegna l'animale entro il termine stabilito, il contratto è pure risolto ed il venditore inadempiente è tenuto a restituire la caparra raddoppiata.

Art. 127 - Consegna

La consegna dell'animale avviene di regola alla fine del mercato, dopo la pesa dell'animale se venduto a peso e, secondo accordi, se venduto a vista.

Art. 128 - Risoluzione del contratto e riconsegna degli animali

In caso di risoluzione del contratto dopo la consegna degli animali, la riconsegna degli stessi deve essere fatta in luogo da convenirsi, se la vendita avvenne in fiera o al mercato, altrimenti nel luogo stesso dove è avvenuta la consegna.

Art. 129 - Pagamento

Il pagamento si fa contestualmente alla consegna.

PARTE II.

SUINI DA MACELLO

Art. 130 - Forma del contratto

Il contratto si stipula verbalmente e si perfeziona con le stesse forme e modalità di cui al bestiame suino da allevamento.

Art. 131 - Specie di vendita

La vendita si fa a vista o a peso. Nel caso di vendita a peso, questa può essere a peso morto o a peso vivo. Il peso vivo si ha calcolando il peso dell'animale vivo tenuto a digiuno dalla sera precedente. Su tale peso si concede un abbuono di kg. 2 a capo. Nel caso che l'animale non fosse stato tenuto a digiuno, la tara si stabilisce di comune accordo. Il peso

morto si ha pesando l'animale mattato subito dopo l'asportazione di tutti i visceri, con un abbuono di kg. 1,5 a capo per lo sfreddo.

Art. 132 - **Consegna**

Gli usi vigenti circa la consegna per il bestiame di allevamento si applicano anche ai suini da macello.

SEZIONE IV. OVINI E CAPRINI

Art. 133 - **Forma del contratto e specie di vendita**

Per la contrattazione degli ovini e dei caprini vigono gli usi di cui ai precedenti articoli 126, 128 e 129.

Per quanto riguarda la «specie di vendita», questa si fa a vista o a peso. La vendita a peso può essere a peso morto o a peso vivo.

Il peso vivo si ha calcolando il peso dell'animale vivo tenuto a digiuno dalla sera precedente con un abbuono di kg. 1 a capo per agnelli e capretti e kg. 2 a capo per ovini e caprini adulti.

Il peso morto viene calcolato secondo quanto stabilito nei regolamenti comunali.

SEZIONE V. ANIMALI DA CORTILE

Art. 134 - **Contrattazione**

La compravendita degli animali di bassa corte (gallinacei, oche, anatre, tacchini, faraone, colombi, conigli) avviene di norma verbalmente, previo esame sommario della merce.

Art. 135 - **Clausole speciali**

Lo scarto degli animali, che non si presentano nelle condizioni concordate, viene in genere accettato, salvo la riduzione sul prezzo pattuito.

Art. 136 - **Specie di vendita e unità base di contrattazione**

Gli animali di bassa corte sono contrattati sia a peso vivo che a peso morto.

I piccioni sono contrattati a capo o a coppia.

Art. 137 - **Requisiti della merce**

Gli animali di bassa corte sono distinti in categorie, a seconda della provenienza e della grossezza.

Art. 138 - **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito da «gabbie» che il compratore ha l'obbligo di restituire al venditore.

Art. 139 - Consegna

La consegna ai dettaglianti si effettua o nel mercato, nella mattinata stessa appena terminate le contrattazioni, o al magazzino del grossista o al domicilio del dettagliante.

Art. 140 - Verifica della merce e trasporto

A seconda del luogo di consegna, variano anche il luogo della verifica e l'onere per le spese di trasporto.

Art. 141 - Pagamento

Il pagamento da parte dei compratori avviene per contanti o secondo accordi.

SEZIONE VI.

LATTE

PARTE I.

LATTE DI MUCCA

Art. 142 - Oggetto, forma e conclusione del contratto

Le convenzioni tra produttori e raccoglitori o trasformatori per la fornitura del latte si stipulano di regola con contratto scritto.

L'oggetto del contratto è il latte che verrà prodotto nel periodo di un anno.

Art. 143 - Clausole speciali

Il produttore ha l'obbligo di non unire al latte il «colostro», cioè il secreto delle mammelle nei primi dieci giorni dal parto.

S'intende escluso dal contratto soltanto quel quantitativo di latte che sia necessario per il consumo della famiglia del produttore e dei suoi dipendenti nonché per l'allevamento dei vitelli nati nella stalla.

Art. 144 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di un anno e, se non è data disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza, s'intende rinnovato per eguale periodo.

Art. 145 - Unità base di contrattazione

Il contratto è basato sul litro e quindi il prezzo s'intende commisurato al litro.

In alcune zone il prezzo è anche a quintale.

Art. 146 - Cauzione

Prima dell'esecuzione del contratto l'acquirente è tenuto a prestare al produttore la cauzione nella misura convenuta.

La cauzione rimane presso il produttore.

Nel caso in cui si rinnovi il contratto in corso, il produttore non è tenuto a restituire la cauzione depositata per gli effetti del primo contratto e la cauzione resta in sue mani anche

per gli effetti del contratto nuovo.

Art. 147 - Mungitura

La mungitura delle mucche deve compiersi almeno due volte al giorno a cura e spese del produttore.

La consegna del latte avviene nella stalla stessa dove trovasi il bestiame.

Il latte è caricato dal conducente con l'aiuto del personale di stalla.

Art. 148 - Consegna

La consegna è eseguita a cura del produttore o suo incaricato e s'intende effettuata con la misurazione e col peso che egli fa del latte in appositi recipienti regolarmente graduati; essa ha luogo in presenza dell'incaricato dell'acquirente.

I dipendenti del produttore sono tenuti a coadiuvare l'acquirente per il travaso del latte nei recipienti di trasporto.

Art. 149 - Campioni

Il compratore del latte ha diritto al prelievo, secondo le norme di legge, dei campioni del latte in presenza del venditore, con il rilascio del campione di controllo.

Art. 150 - Pagamento

Il pagamento del latte avviene in rate mensili. Nei primi quindici giorni di ogni mese l'acquirente deve pagare il latte del mese precedente.

Alcune volte viene corrisposto dall'acquirente anche un anticipo sulla produzione del mese in corso.

PARTE II.

LATTE DI PECORA

Art. 151 - Usi generali

In luogo della manipolazione del latte e della vendita del formaggio e della ricotta, è largamente usata in provincia la vendita del latte di pecora, come tale, per l'intera stagione armentizia.

Il latte viene ritirato presso la capanna del pastore o il centro di raccolta indicato dal compratore che normalmente è la strada principale più vicina alla capanna medesima.

La consegna viene effettuata una volta al giorno, nelle ore fissate dall'acquirente.

La compravendita avviene di solito per contratto scritto.

Il pagamento, per le quantità di latte a consegna mensile, avviene normalmente nel mese successivo a quello della consegna.

SEZIONE VII.

UOVA

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE VIII.

LANA

Art. 152 - Periodo della tosa e delle contrattazioni

La tosa delle pecore inizia nella prima metà del mese di aprile e termina nella seconda quindicina del successivo mese di maggio.

In tale periodo avvengono le contrattazioni sul posto di produzione.

Art. 153 - Contrattazione

Le lane sono contrattate di solito verbalmente ma si fanno anche contratti per iscritto, specie per partite di una certa entità.

Art. 154 - Caparra

Viene corrisposta usualmente la caparra penitenziale nella misura del 10% sull'importo dell'acquisto, a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Art. 155 - Unità base di contrattazione

L'unità di peso, che usualmente costituisce la base della contrattazione, è il chilogrammo.

Art. 156 - Requisiti della merce

La lana viene generalmente contrattata «sucida», cioè non lavata, senza sostanze estranee e senza umidità oltre quella normale, col solo grasso naturale della pelle ed assortita per qualità e colorazione.

Art. 157 - Determinazione del prezzo

La lana agnellina e la moretta sono pagate un quarto meno della matricina; la scodatura è pagata a metà prezzo della matricina.

Art. 158 - Imballaggio

La lana «sucida» viene consegnata imballata.

La lana agnellina deve essere imballata a parte, separatamente da quella delle pecore, detta «matricina», e così pure le scodature e la moretta.

L'imballaggio è normalmente fornito dal compratore.

Art. 159 - Consegna

La consegna avviene di solito sul luogo di produzione o al centro di raccolta; talvolta anche al magazzino del compratore.

Art. 160 - Verifica della merce

Il peso della merce è verificato sul luogo della consegna in presenza di entrambi i contraenti o dei loro fiduciari, con o senza l'intervento del mediatore.

La verifica della qualità e dello stato della merce ha luogo alla consegna su parte delle balle di ogni singola partita.

Art. 161 - Calo

Fa sempre fede, anche per vendite fuori piazza, il peso accertato sul posto di consegna stabilito in contratto.

Non è ammesso alcun calo naturale.

Art. 162 - Pagamento

Il pagamento generalmente è fatto per intero all'atto della consegna.

SEZIONE IX.
PELLI FRESCHE

PARTE I.
PELLI DI BESTIAME BOVINO

Art. 163 - Forma e conclusione del contratto

I macellai usano vendere allo stato fresco le pelli provenienti dal bestiame bovino da loro macellato.

La contrattazione si fa per iscritto, quando trattasi di vendita allo stato fresco di tutta la produzione delle pelli di un macellaio durante un certo periodo di tempo.

Art. 164 - Durata del contratto

I contratti scritti hanno normalmente la durata di un anno e si rinnovano tacitamente se non è data disdetta da una delle parti quattro mesi prima della scadenza.

L'inizio e il termine dei contratti coincidono, normalmente, con l'inizio e il termine dell'anno solare.

Art. 165 - Clausole speciali

Il macellaio non può vendere ad altri le pelli durante la durata del contratto.

Art. 166 - Specie di vendita

Salvo patto contrario, il prezzo si intende fissato per la vendita a peso e varia a seconda della categoria, della qualità e del peso della pelle.

Art. 167 - Pesatura e abbuoni

Le pelli si pesano subito dopo lo scuoiamento, togliendo le corna, le unghie, i tendini e ogni altra sostanza estranea.

Non si concedono abbuoni per lo sfreddo; si concedono, invece, per difetti della pelle e dello scuoiamento.

Art. 168 - «Scacco peso», requisiti della merce e classificazione

Le pelli si classificano, a seconda della categoria e dello «scacco peso», in:
— *pelli di vitello da latte o mongana*, che si intendono «quadrate», cioè senza testa e senza zampe:

- da kg. 3,0 a kg. 6;
- da kg. 6,1 a kg. 8;
- da kg. 8,1 a kg. 20;

Le pelli dello «scacco peso» da kg. 12,1 a kg. 20 si suddividono, a loro volta in bianche, colorate, olandesi;

— *pelli di vitellame:*

- da kg. 20 a kg. 30;
- da kg. 30,1 a kg. 40;
- da kg. 40,1 a kg. 50;

— *pelli di vitellone (o palluto):*

- da kg. 50 a kg. 65;
- oltre i kg. 65;

— *pelli di vacca e bue:*

- da kg. 20,1 a kg. 30;
- da kg. 30,1 a kg. 40;
- oltre i kg. 40;

— *pelli di toro:*

- oltre i kg. 40.

Le pelli di vitellame, vitellone, vacca, bue e toro si intendono con testa e zampe.

Art. 169 - Difetti della merce e tare

Il compratore normalmente non rifiuta le pelli che, quantunque tagliate o bucate, tarolate, ribollite, marcate a fuoco, possono essere utilizzate.

Nei casi suddetti la tara d'uso è la seguente: per le pelli tarolate dal 15% al 30-35%; per le pelli ribollite dal 20% al 40%; per le pelli marcate a fuoco dal 10% al 20%.

Per le pelli tagliate o bucate la tara d'uso è di 1 o 2 kg., in relazione al danno subito dalla pelle.

Art. 170 - Abbuoni

Per le pelli maremmane colorate od olandesi è praticato il prezzo a parte, fatta esclusione per le pelli di vacca e di bue.

Art. 171 - Pagamento

Alla stipulazione del contratto e a richiesta del macellaio, si corrispondono anticipi in conto per le pelli da consegnare.

Il pagamento delle pelli, di norma, avviene mensilmente.

Art. 172 - Consegna e verifica della merce

Nei centri di maggiore importanza il raccogliitore provvede a ritirare le pelli al pubblico

mattatoio subito dopo la macellazione, tramite persona dallo stesso incaricata.

Le pelli del bestiame macellato in provincia vengono consegnate direttamente presso il magazzino del raccoglitore.

La verifica delle pelli e del peso si compie all'atto della consegna.

Art. 173 - Mediazione

Quando interviene il mediatore, questi percepisce, generalmente da ciascuno dei contraenti, un compenso dell'1 % sul valore della merce compravenduta.

PARTE II.

PELLI DI BESTIAME OVINO E CAPRINO

Art. 174 - Forma e conclusione del contratto

I macellai, normalmente, usano vendere le pelli ovine e caprine allo stato grezzo nei centri maggiori e allo stato secco nei centri minori della provincia.

La contrattazione, normalmente, è verbale.

Art. 175 - Specie di vendita

Le pelli dei capi adulti, sia secche che fresche, si vendono generalmente a peso; quelle dei capretti e degli agnelli a capo.

Art. 176 - Pagamento

Le pelli, fresche o secche, si vendono generalmente per contanti.

Art. 177 - Difetti e abbuoni

Per le pelli difettose si concedono i seguenti abbuoni:

- pelli sottopeso (pelli secche di peso inferiore ai grammi 450 per gli agnelli e ai grammi 300 per i capretti) 30%
- pelli tagliate o bucate 30%
- pelli ribollite 50%
- pelli colorate 50%

CAP. 2) - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

SEZIONE I.

FRUMENTO

Art. 178 - Forma e conclusione del contratto

I contratti si stipulano in genere verbalmente, con o senza l'intervento di commissionari o di mediatori.

Per contratti relativi a partite di notevole entità si può far risultare l'accordo dalla corri-

spondenza.

Art. 179 - Specie di vendita

La vendita di solito è fatta senza campione.

Quando si richiede un campione, esso viene diviso in parti uguali, di cui una è trattenuta dal venditore e l'altra è consegnata al compratore.

Solo a richiesta si fanno tre campioni, rispettivamente per il compratore, venditore e commissionario o mediatore.

Per acquisti di grano in monte il contratto vale per merce visitata e accertata.

Art. 180 - Unità base di contrattazione

Le contrattazioni di grano si fanno generalmente a peso (quintale).

Il prezzo s'intende fatto a peso netto.

Art. 181 - Imballaggio

L'imballaggio viene fornito dal compratore ed è costituito da sacchi da un quintale, ben puliti e in buone condizioni.

Ciascun sacco è riempito fino a pesare kg. 101 lordi con sacco di tela comune e kg. 100,3 con sacco di plastica.

Quando il frumento è ottenuto dalle mietitrebbiatrici con serbatoio o da trebbia con lanciagrano, la consegna ai compratori viene normalmente fatta per merce nuda su autocarro a cassone.

Art. 182 - Consegna

La consegna avviene normalmente presso il magazzino del venditore, dove si procede alla pesatura, fatta eccezione per le consegne all'ammasso e ai molini. Per la spedizione ferroviaria, la consegna si fa in stazione e si assume per esatto il peso registrato presso la bilancia della stazione stessa di consegna.

Le spese di insaccatura fanno carico al venditore.

Art. 183 - Clausola «circa» e tolleranze

Per i contratti nei quali la quantità in quintali è indicata approssimativamente con la parola «circa» od altra equivalente, si ammette alla consegna una tolleranza del 10% in più o in meno.

Art. 184 - Pagamento

Il pagamento per le consegne su piazza si fa a contanti nel momento della consegna; per consegne fuori piazza pure a contanti, dietro presentazione di documenti.

Art. 185 - Garanzia

Qualora venga garantito un certo peso specifico del grano venduto, ogni eccedenza o deficienza del peso specifico stesso dà luogo ad aumento o a riduzione proporzionale del prezzo.

Egualemente avviene per l'umidità, ove superi il limite tollerato del 13%, e per l'impurità, ove superi il limite tollerato dell'1%.

SEZIONE II.
GRANTURCO

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III.
RISO

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE IV.
CEREALI MINORI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE V.
PATATE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE VI.
ORTAGGI: POMODORI

Art. 186 - Spese di coltivazione

Le spese per i sostegni, la concimazione e gli anticrittogamici sono a carico del coltivatore.

Art. 187 - Contrattazione

La contrattazione avviene sul posto di produzione, previa visita del prodotto. Può anche avvenire per commissione e in tal caso si intende al prezzo corrente con spesa di incartamento e pesatura a carico del venditore, che assume a suo carico anche il trasporto, qualora questo venga effettuato con mezzi propri.

Art. 188 - Classificazione d'uso

Le varietà più in uso sono: pomodori «a prugna», pomodori «S. Marzano» e «Roma».

Art. 189 - Qualità e requisiti della merce

I pomodori richiesti per essere consumati freschi, devono essere semi-maturi, sani e senza picciolo e quelli per uso conserva devono essere maturi, sani e senza picciolo.

Art. 190 - Cali o tare

Sono ammessi cali o tare, oltre che per detrazione dei vuoti, anche per pomodori non sani o passati di maturazione.

Art. 191 - Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna.

POMODORI PER USO INDUSTRIALE**Art. 192 - Coltivazione**

La coltivazione è fatta secondo le buone regole agrarie ed in terreni idonei.

Art. 193 - Seme

Il seme viene fornito a pagamento dalla ditta acquirente del prodotto.

La ditta fornitrice del seme è tenuta a dare tutte le garanzie ricevute dal proprio fornitore.

E' fatto obbligo all'agricoltore di seminare unicamente la varietà fornita dallo stabilimento di lavorazione.

Art. 194 - Forma e conclusione del contratto

È d'uso stipulare il contratto per iscritto su moduli predisposti dalla ditta, recanti condizioni generali e particolari sulle modalità della coltivazione, delle consegne, delle tare, del peso, del pagamento, ecc. Ogni variazione o aggiunta alle condizioni di cui al contratto deve essere formulata per iscritto e sottoscritta dalle parti.

Art. 195 - Imballaggio

Gli imballaggi vengono forniti dalla ditta in misura sufficiente al raccolto.

A fine campagna gli imballaggi mancanti sono addebitati al coltivatore.

Art. 196 - Consegna

La ditta deve indicare ai coltivatori, previa intesa con i medesimi, il periodo e le modalità del raccolto e delle consegne in stabilimento o in azienda o in predeterminati luoghi di raccolta.

Art. 197 - Quantità

Il coltivatore ha l'obbligo di consegnare tutto il raccolto per il quale ha ricevuto il seme ed è responsabile di eventuali diminuzioni di superficie di semina impegnata. Lo stabilimento di lavorazione ha l'obbligo di ritirare l'intera produzione dell'annata impegnata per ciascun coltivatore, fermo restando l'obbligo da parte del coltivatore di consegnare il prodotto con i voluti requisiti di qualità.

Art. 198 - Tara

I pomodori consegnati sani, freschi e maturi non subiscono tara.

E' facoltà della ditta di rifiutare i pomodori comunque alterati e con una percentuale di tara superiore al 30%. L'applicazione della tara, anche se la consegna si effettua presso il coltivatore e in località prossima alle coltivazioni, viene fatta nello stabilimento, salvo diversa contrattazione.

Art. 199 - **Peso**

Le operazioni di pesatura vengono effettuate nello stabilimento alla presenza del coltivatore, al quale viene rilasciata ricevuta. Quanto detto si applica anche per la merce venduta franco stazione di partenza o ritirata presso il coltivatore.

Art. 200 - **Pagamento**

Il pagamento del prodotto conferito avviene a fine stagione lavorativa dietro presentazione delle bollette rilasciate dallo stabilimento durante la campagna. In casi particolari, e sempre dietro richiesta del coltivatore, lo stabilimento può concedere acconti sull'importo del prodotto conferito o liquidare il prodotto conferito alla data della richiesta.

Art. 201 - **Trattenuta**

Nessuna trattenuta viene effettuata sul pagamento.

SEZIONE VII. UVA E MOSTO

Art. 202 - **Forma del contratto e caparra**

Le uve da vinificazione sono contrattate a peso o a gradazione zuccherina, specificandone, con contratto verbale o scritto, l'origine controllata o comune.

Si usa corrispondere caparra penitenziale in misura del 20% circa sul prezzo complessivo.

Art. 203 - **Imballaggio e recipienti**

Nel caso che l'imballaggio o il recipiente per il trasporto sia di proprietà del venditore, il compratore deve provvedere alla sua restituzione entro un congruo termine.

Le spese relative alla restituzione fanno carico al compratore.

In caso di imballaggio o recipiente fornito dal compratore, i medesimi devono essere fatti pervenire al venditore tempestivamente e in buone condizioni di conservazione.

Art. 204 - **Consegna**

La consegna si opera sul fondo di produzione dove si esegue, sempre che sia possibile, anche la pesatura.

Per le cantine sociali e gli stabilimenti vinicoli la consegna e la pesatura si fanno, normalmente, in questi luoghi.

Art. 205 - **Determinazione del prezzo**

Per le uve da vinificazione di produzione locale, il prezzo viene fissato per merce vista e gradita in loco, tenendo anche presente la giacitura dei fondi di produzione. L'uva così venduta deve essere effettivamente del fondo dichiarato all'atto del contratto.

Art. 206 - **Pagamento**

Il pagamento è fatto per contanti alla consegna oppure secondo le intese o pattuizioni fra le parti.

SEZIONE VIII.

OLIVA

Art. 207 - Forma del contratto e unità base di contrattazione

La contrattazione delle olive a giusto punto di maturazione avviene o prima della raccolta, su campione, o per merce vista e gradita a monte (sul luogo) sia per iscritto che verbalmente.

Il prezzo viene fissato a quintali e per contanti. Prima della raccolta esso si intende relativo a prodotto sano e pulito.

E' in uso anche la compravendita del prodotto sulle piante.

Art. 208 - Imballaggio

L'imballaggio è fornito dal compratore.

Art. 209 - Consegna

La consegna e la pesatura delle olive avvengono su luogo di raccolta o di deposito del venditore oppure al frantoio del compratore, qualora questi ne sia possessore.

Art. 210 - Difetti e adulterazioni della merce

Per i contratti stipulati prima della raccolta, anche se non viene espressamente convenuto, l'acquirente ha diritto ad una equa riduzione del prezzo nel caso che, dopo la stipulazione del contratto, il prodotto venga danneggiato da agenti atmosferici e parassitari.

Art. 211 - Consegna, pesatura e tariffa di molitura

La pesatura delle olive consegnate al frantoio avviene nei magazzini di ricevimento del frantoio stesso.

La tariffa di molitura viene corrisposta sulla base del peso delle olive, determinato all'entrata nel frantoio.

Oltre alla tariffa di molitura, corrisposta, per ogni quintale di olive, in olio, nella misura da kg 2 a kg 2,50 o nell'equivalenti valori in denaro, spettano al frantoiano le sanse della frangitura.

SEZIONE IX.

AGRUMI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE X.

FRUTTA FRESCA

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XI.

FRUTTA SECCA

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XII.
ERBE, SEMENTI E FORAGGI

Art. 212 - Contrattazione

Le vendite si effettuano su campione accettato dalle parti contraenti e in base a detto campione viene stabilito e concordato il prezzo.

SEZIONE XIII.
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Art. 213 - Usi generali

Se l'esecuzione della commissione non è rispondente in toto alla richiesta del compratore, il venditore ha l'obbligo di sostituire la percentuale diversa nel termine utile per effettuare la piantagione di quanto già fornito.

SEZIONE XIV.
PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO
Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XV.
PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XVI.
DROGHE E SPEZIE
Non sono stati accertati usi.

CAP. 3) - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

SEZIONE I.
LEGNA DA ARDERE

Art. 214 - Classificazione

La legna da ardere è classificata in «forte» e «dolce»; si intende per forte quella di quercia, cerro, farnia, leccio, faggio, olmo, carpino, ornello, corbezzolo, acero e per dolce quella delle altre specie.

Art. 215 - Specie di vendita e forma del contratto

La legna da ardere si vende all'ingrosso, a misura (metro stereo) o a peso (quintale).

I contratti tra privati sono in genere verbali e il pagamento avviene alla consegna, salvo particolari accordi.

Per le grandi forniture viene redatto contratto con scrittura privata od epistolare e viene, a volte, versata cauzione a titolo di anticipo e di garanzia; in caso di inadempienza, essa viene

scontata al momento del pagamento.

Art. 216 - Pagamento

Salvo diversi accordi contrattuali, il pagamento avviene alla consegna della merce.

Art. 217 - Consegna, pesatura e pezzatura

La legna viene consegnata all'imposto, nelle adiacenze del bosco, opportunamente ammezzata per l'eventuale misurazione alla pezzatura di m. 1 circa avente un diametro in punto non inferiore a 3 cm. e non superiore a 18 cm.

La legna a pezzature corta, di circa 30 cm., deve essere esplicitamente richiesta. Il normale prezzo di mercato è maggiorato per l'ulteriore lavorazione.

Nel prezzo di vendita è compreso il carico su autocarro da parte del venditore.

L'eventuale pesatura viene fatta nei posti di pesa pubblica di partenza a spese del venditore.

Art. 218 - Requisiti della merce

La legna si intende fresca subito dopo il taglio e stagionata dopo almeno 2 mesi dal taglio.

Per accertare il grado di stagionatura della legna da ardere si procede, di solito, a stima oculare in base a cognizioni pratiche e ad eventuali cognizioni sull'epoca di utilizzazione del bosco dal quale la legna proviene.

Art. 219 - La vendita della legna al minuto

La vendita della legna al minuto avviene su richiesta verbale con consegna a domicilio nella pezzatura, in genere, di circa 30 e 50 cm. e con pagamento in contanti alla consegna della merce, salvo diversi accordi fra le parti.

FASCINE

Art. 220 - Specie di vendita e classificazione

Le fascine sono costituite da frasche delle dimensioni dai 2 ai 3 cm., opportunamente legate, del peso di kg. 3 circa per i «fascetti» e kg. 10 circa per le «fascine» o «fascinotti».

La vendita viene fatta a numero o a peso con le stesse norme in uso per la legna da ardere anche per quanto riguarda il pagamento e la consegna.

SEZIONE II. CARBONE VEGETALE

Art. 221 - Classificazione

Il carbone vegetale è classificato in «cannello», da «spacco», «misto».

Può provenire da legna forte e da legna dolce.

Si dice carbone «cannello» quello prodotto con i polloni di bosco ceduo o da ramaglia generalmente di essenza forte; si dice carbone «da spacco» quello proveniente da piante matricine o di alto fusto opportunamente spaccato prima della cottura; si dice «misto» quello

che comprende, mescolato, carbone cannello e da spacco.

Art. 222 - Difetti

Il carbone è difettoso se mal cotto, bagnato, misto con terra o sassi. Di tali difetti si tiene conto in sede di contrattazione e di consegna.

Art. 223 - Contrattazione, pagamento e consegna

La contrattazione, il pagamento e la consegna avvengono, come per la legna da ardere, per accordi stabiliti.

Art. 224 - Imballaggio

Il carbone viene consegnato in «sacchi romani o balle» del peso di circa 80 kg. Le balle sono di proprietà del produttore, cui devono essere restituite.

Art. 225 - La vendita del carbone al minuto

La vendita del carbone al minuto avviene come per la legna da ardere.

SEZIONE III.

LEGNAME DA OPERA O ROZZO

Art. 226 - Specie di vendita e forma del contratto

Il legname da opera o rozzo, secondo l'assortimento, viene venduto a metro cubo o a numero mediante trattativa diretta, che in genere è verbale.

Per partite di notevole entità e quando si ritengono necessarie opportune garanzie, si redige fra le parti atto scritto.

A garanzia della vendita in caso di inadempienza e a titolo di anticipo, a volte, viene, per accordo, versata una cauzione che è poi scontata a saldo del pagamento.

Il materiale può essere contrassegnato a richiesta delle parti.

Art. 227 - Pagamento

Salvo diverso accordo fra le parti, il pagamento avviene all'atto della consegna della merce.

Art. 228 - Verifica della merce e difetti

Il compratore prende visione del legname prima della contrattazione o si riserva di controllarne la qualità all'atto della consegna.

Il legname comunque dovrà risultare sano, cioè non tarlato, marcio, spaccato, rotto, cipollato, lupato o con altri difetti, salvo preventivi accordi fra le parti.

SEZIONE IV.

SUGHERO

Non sono stati accertati usi.

CAP. 4) - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

SEZIONE I. PESCE FRESCO E CONGELATO

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II. CACCIAGIONE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III. PELLI DA PELLICCERIA

Art. 229 - Ordinazione

L'ordinazione avviene normalmente presso gli importatori.

Art. 230 - Forma del contratto

Il contratto avviene per iscritto, regolarizzato con fattura, con pagamento in contanti o al massimo a 120 gg.

Art. 231 - Specie di vendita

Le pellicce vengono scelte dall'acquirente e contrassegnate con punzone chiodato con relativa sigla di riconoscimento dell'acquirente stesso.

Art. 232 - Requisiti della merce

Le merci vengono valutate attraverso la disamina di parecchi elementi ed in special modo delle qualità del capo, della concia subita, del trattamento avuto.

Art. 233 - Invio merci «in sospeso»

In casi particolari il grossista o importatore invia al commerciante al minuto partite di merci «in sospeso» allo scopo di permettergli di esaminare la merce, restituendola per intero o in parte a suo giudizio.

Art. 234 - Rischi del trasporto

La merce, se non è ritirata di persona, viaggia a rischio del compratore, per cui è consuetudine coprirsi di assicurazione.

Art. 235 - Difetti della merce e garanzia

Per la merce tinta, il grossista garantisce la durata del nuovo procedimento e in caso di cattiva riuscita la merce viene restituita e sostituita (concia non ottima, colori alterabili).

Art. 236 - Vendite al dettaglio

Per la vendita al dettaglio le pelli vengono sottoposte al cliente il quale, dopo la scelta, le

firma per contrassegno, sceglie il modello e versa una caparra confirmatoria. La rimanente somma viene pagata o alla consegna o rateizzata.

CAP. 5) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

SEZIONE I.

MINERALI METALLIFERI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II.

MINERALI NON METALLIFERI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 6) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

SEZIONE I.

RISO BRILLATO

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II.

FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

PARTE I.

FARINA

Art. 237 - Forma del contratto

Il contratto di compravendita di farina è stipulato di solito tramite ordinativi scritti.

Art. 238 - Prezzo e trasporto

Il prezzo viene pattuito per merce franco ciglio autocarro arrivo o franco forno a spese del venditore.

Art. 239 - Termini di consegna

I termini di consegna sono stabiliti dall'atto della contrattazione.

Essi sono, in genere, a breve scadenza.

Art. 240 - Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna. Non si corrisponde caparra.

PARTE II.

SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 241 - Ordinazione

L'ordinazione da parte degli acquirenti avviene, normalmente, direttamente o a mezzo di rappresentante.

Art. 242 - Forma del contratto

Il contratto è stipulato tramite ordinativi scritti.

Art. 243 - Termini di consegna

I termini di consegna vengono usualmente stabiliti nell'ordinativo.

Art. 244 - Tolleranze

È ammessa una tolleranza dell'1% sul peso indicato dal venditore.

Art. 245 - Trasporto

Il trasporto avviene a mezzo autocarro del venditore.

Le spese di trasporto sono a suo carico, comprese, normalmente, quelle di scarico.

Art. 246 - Pagamento

Il pagamento, stabilito al momento del contratto, viene effettuato alla consegna.

Art. 247 - Difetti

La merce deve essere senza difetti (cattivo odore, ammassamenti) e non aver sofferto umidità derivante da lunghe giacenze in luoghi umidi.

SEZIONE III.

PASTE

Art. 248 - Ordinazione

L'ordinazione della pasta alimentare avviene generalmente a mezzo ordinativi scritti direttamente o tramite rappresentanti.

Art. 249 - Specie di vendita

La compravendita della pasta alimentare avviene a peso e per tipo, secondo le denominazioni di cui alle norme vigenti.

Art. 250 - Unità base di contrattazione

Unità base di contrattazione tra il produttore e il grossista è il quintale.

Art. 251 - Analisi

Il compratore ha il diritto di far eseguire, presso gli uffici di igiene, l'analisi della merce che non ritenga corrispondente alle caratteristiche pattuite in contratto.

Art. 252 - Consegna

La consegna avviene generalmente franco magazzino o esercizio del compratore.

Art. 253 - Verifica della merce

La verifica della merce avviene normalmente a campione.

Art. 254 - Pagamento

Il pagamento abitualmente viene effettuato alla consegna.

Art. 255 - Garanzia

Il venditore usa garantire la merce se viene conservata dal compratore in idonei locali e nelle confezioni originali.

Art. 256 - Difetti e avarie della merce

Il difetto più facilmente riscontrabile nelle paste alimentari è il «difetto di stufa» (essiccamento).

In tal caso o in caso di avarie subite per colpa del venditore prima dell'ingresso della merce nel magazzino o nei negozi del compratore, questi può rifiutarla o chiederne la sostituzione.

SEZIONE IV.
PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Art. 257 - Ordinazione

L'ordinazione da parte dei dettaglianti avviene sulla base di ordinativi di somministrazione continua.

Art. 258 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

La vendita avviene a peso e l'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 259 - Consegna e trasporto

La consegna avviene giornalmente al negozio del dettagliante, dove si procede anche alla verifica del peso.

Il trasporto è a carico del panificio.

Art. 260 - Pagamento

Il pagamento avviene nella stessa giornata della consegna.

SEZIONE V.
ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

PARTE I.

ZUCCHERO

Non sono stati accertati usi.

PARTE II.

PRODOTTI DOLCIARI

Art. 261 - Ordinazione e forma del contratto

L'ordinazione avviene a mezzo rappresentanti delle ditte produttrici o grossisti con commissione scritta subordinata all'approvazione della casa.

Per piccoli quantitativi l'ordinazione può essere anche verbale.

Art. 262 - Specie di vendita

La vendita avviene a peso (chilogrammo) o a pezzo, secondo le varie confezioni o i tipi di merce.

Art. 263 - Confezioni

Le confezioni comuni dei prodotti dolciari (cartoni, carte e involucri) sono a carico del produttore.

Per le confezioni di lusso il prezzo del prodotto dolciario viene maggiorato del valore della confezione stessa.

Art. 264 - Consegna - Consegna ripartita

La consegna avviene al domicilio dell'acquirente nei termini stabiliti all'atto dell'ordinazione.

Art. 265 - Tolleranze

Sul peso dei panettoni, pandori, ecc. è ammessa una tolleranza del 10% per calo naturale del prodotto dopo la cottura.

Art. 266 - Trasporto

Le spese di trasporto sono a carico del venditore.

Art. 267 - Difetti e avarie della merce

Per eventuali difetti o avarie, dovuti alla preparazione e cottura del prodotto, il produttore sostituisce la merce.

SEZIONE VI.

CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

PARTE I.

CARNI FRESCHE

Art. 268 - Modi di acquisto

I macellai locali usano acquistare direttamente dagli agricoltori o dai commercianti il bestiame destinato al macello.

Art. 269 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

L'acquisto viene fatto sia a peso vivo che a peso morto.
L'unità di misura è il chilogrammo.

Art. 270 - **Spese**

Le spese di mattazione, di trasporto e sanitarie sono a carico del compratore.

Art. 271 - **Abbuoni**

Abbuoni:

a) Per i capi *bovini*, in caso di acquisto a peso morto, spetta normalmente al compratore un abbuono per calo sfreddo di kg. 4 per i capi adulti e di kg. 1 per i vitelli, quando la pesatura avviene entro due ore dalla mattazione.

La pesatura è fatto sui 4/4, escluse le frattaglie, la pelle, la testa e le zampe (c.d. 5/4).

Nella zona dell'Orvietano, dove la mattazione dei capi adulti avviene con la «goletta», l'abbuono di sfreddo è di kg. 2 a capo.

In caso di acquisto a peso vivo, al compratore spetta un abbuono di kg. 2 a capo e di kg. 5 a paio, se gli animali destinati al macello, all'atto della pesatura, sono contenuti nella morsetta e relativa corda.

b) per i capi *suini* l'abbuono per calo sfreddo, in caso di vendita a peso morto, è di kg. 1,5 a capo.

In caso di vendita a peso vivo, si concede un abbuono di kg. 2 a capo sul peso dell'animale vivo tenuto a digiuno dalla sera precedente. Nel caso che l'animale non fosse stato tenuto a digiuno, la tara si stabilisce di comune accordo.

c) per i capi *ovini e caprini*, la vendita avviene sia a peso vivo che a peso morto, senza abbuoni per calo sfreddo.

PARTE II.

CARNI CONGELATE

Non sono stati accertati usi.

PARTE III.

CARNI PREPARATE

Art. 272 - **Forma del contratto**

L'acquisto di carni, insaccate o non, avviene con contratto verbale o su copia commissione.

Art. 273 - **Specie di vendita e unità base di contrattazione**

La vendita avviene a peso. Unità di peso è il chilogrammo e anche l'ettogrammo nelle vendite al minuto.

Art. 274 - **Stagionatura**

Per i prosciutti è richiesta una stagionatura minima di quattro mesi; per gli altri prodotti, di un mese.

Art. 275 - **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito da casse o ceste fornite dall'industria produttrice a perdere.

Art. 276 - **Verifica della merce e tolleranze**

La verifica avviene al momento del ricevimento della merce.

È ammessa una tolleranza sul peso dell'1% circa per calo naturale della merce.

PARTE IV. FRATTAGLIE

Art. 277 - **Usi generali**

Nella compravendita a peso morto del bestiame suino e bovino, ad eccezione del vitello, le frattaglie spettano al macellaio acquirente e quindi non sono comprese nel peso e nel prezzo.

SEZIONE VII. PESCI PREPARATI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE VIII. PRODOTTI SURGELATI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE IX. CONSERVE ALIMENTARI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE X. LATTE E DERIVATI

PARTE I FORMAGGI DI LATTE NON DI PECORA

Art. 278 - **Forma e conclusione del contratto**

L'acquisto dei formaggi avviene di solito per mezzo di rappresentanti, previa visita del prodotto, con commissione scritta.

Art. 279 - **Specie di vendita e unità base di contrattazione**

La vendita avviene generalmente a peso, a chilogrammo o a quintale.

Art. 280 - **Requisiti della merce**

Il formaggio, di qualsiasi tipo, deve essere buono, mercantile e immune da difetti.

In particolare per il reggiano è in uso la seguente classificazione, per indicare l'epoca del-

la produzione o il grado di stagionatura:

- di testa (produzione dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio);
- di coda (produzione dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre);
- vernengo (produzione invernale).

Art. 281 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico del venditore.

Art. 282 - Deposito della merce

Dopo concluso il contratto e sino al momento in cui viene effettuata la consegna della merce, il venditore è tenuto ad avere la massima cura del formaggio venduto, secondo le regole della pratica e dell'arte.

Art. 283 - Consegna

Nelle vendite su piazza la consegna s'intende generalmente «pronta» entro il 3° o 4° giorno al massimo.

Può essere stabilita in commissione anche la consegna ripartita.

Il venditore, a richiesta del compratore, deve consegnare il formaggio convenientemente pulito e raschiato in ogni parte, in modo da non lasciare dubbio sulla sua fabbricazione.

La prova dell'avvenuta accettazione del formaggio è data dal compratore mediante l'apposizione del proprio marchio sulle pezze di formaggio oggetto del contratto.

Art. 284 - Verifica della merce

La verifica del peso e della qualità della merce, nelle vendite su piazza, si fanno al magazzino del compratore.

Nelle vendite fuori piazza si accetta il peso di partenza accertato dalle Ferrovie e la verifica della qualità si esegue nel magazzino del compratore, all'atto della ricezione della merce.

Art. 285 - Tolleranze

Sul formaggio fresco, il calo è ammesso fino al 2%; su quello stagionato, fino all'1%.

Nei periodi estivi, la tolleranza può arrivare, per il fresco, al 3%.

Per i latticini, il calo è del 2% d'inverno e del 4% d'estate.

Art. 286 - Rifiuto della merce

Il compratore ha diritto di rifiutare il formaggio comperato qualora possa provare che, da parte del venditore o di chi per lui, vi sia stata, successivamente al contratto, trascuratezza di lavoro.

Il compratore può anche rifiutare il formaggio, qualora provi che, sempre successivamente al contratto, anche solo una parte di detto formaggio sia stata artificialmente resa guasta.

Art. 287 - Trasporto

Il trasporto della merce al magazzino del compratore è a totale carico di questo.

Art. 288 - Pagamento

Il pagamento si effettua alla consegna o con ricevute bancarie, normalmente a 60 gg.

Art. 289 - Difetti e vizi occulti

È affetto da vizi occulti e difetti, il formaggio:

- rifatto o fortemente scottato;
- spillato;
- colorato con sostanze diverse da quelle consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie;
- proveniente da latte al quale siano state aggiunte sostanze estranee atte a rallentarne o modificarne la regolare fermentazione e maturazione;
- con sfoglia interna;
- con cattivo sapore (amaro).

SEZIONE XI.
OLIO DI OLIVA

Art. 290 - Contrattazione

Gli oli di oliva si contrattano su campione e per merce vista e gradita al magazzino del produttore.

Art. 291 - Forma del contratto

Il contratto si stipula verbalmente o per iscritto.

Art. 292 - Caparra

All'atto del contratto l'acquirente versa una caparra confirmatoria, in ragione variabile dal 10 al 20% del prezzo pattuito.

Art. 293 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

Gli oli di oliva si contrattano a peso, con prezzi variabili a seconda del grado di acidità.

Unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 294 - Campioni e analisi

All'atto del ritiro della merce presso il magazzino del produttore o presso il frantoio, si usa normalmente prelevare campioni dell'olio compravenduto.

I campioni vengono prelevati, per ogni fusto o recipiente, mediante apposito sifone, in tre prese:

- una effettuata al fondo del recipiente;
- una alla metà;
- una alla superficie.

I campioni così prelevati vengono sigillati in tre bottiglie, delle quali una resta al venditore, una al compratore e la terza viene inviata all'Ufficio Provinciale d'Igiene o ad altro Istituto, indicato di comune accordo dalle parti, per l'analisi di genuinità e acidità del prodotto. A volte l'analisi dell'acidità viene effettuata anche «in loco» dai contraenti.

Il contratto si intende definitivamente concluso solo dopo che si è conosciuto l'esito delle analisi eseguite sui campioni.

Art. 295 - Requisiti della merce

Per olio di oliva si intende il prodotto ricavato direttamente e senza ulteriori elaborazione dalle olive, mediante pressione e sgocciolamento.

Art. 296 - Imballaggio

L'imballaggio, normalmente in fusti di lamiera, è del compratore, che deve farlo pervenire tempestivamente, in buone condizioni di manutenzione e di pulizia, al venditore.

Art. 297 - Consegna

La consegna del prodotto avviene presso il magazzino del venditore o al frantoio.

Art. 298 - Consegna ripartita e verifica della merce

Quando viene pattuita in contratto la consegna ripartita, ad ogni ritiro della merce si procede alla campionatura della partita, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 294, sul luogo della consegna.

Art. 299 - Pagamento

Il pagamento avviene in contanti alla consegna.

Art. 300 - Difetti e rifiuto della merce

Se l'olio, dalle analisi eseguite, risulta non genuino, l'acquirente ha il diritto di rifiutarlo, di richiedere la restituzione della caparra raddoppiata e di far carico al venditore di tutte le spese sostenute.

Se l'olio non risponde ai gradi di acidità pattuiti, si addivene normalmente ad un accordo tra le parti per l'adeguamento del prezzo alla reale acidità riscontrata nel prodotto.

SEZIONE XII.

OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XIII.

OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XIV.

PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

PARTE I.

PELLI GREZZE

Valgono gli usi accertati per le pelli fresche (art. 163 e segg.).

PARTE II.
RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Art. 301 - Classificazione

Per residui della macellazione si intendono, principalmente, le cistifellee, i grassi, il sangue, le corna, gli unghioni e il crine.

Art. 302 - Usi generali

I residui spettano, salvo patto contrario, al proprietario dell'animale mattato, che li rivende per usi industriali. Spesso, tuttavia, essi non vengono raccolti e sono lasciati agli addetti al mattatoio.

SEZIONE XV.
VINI E VERMOUTH

PARTE I.
VINI COMUNI

Art. 303 - Forma del contratto

La compravendita di vini comuni tra produttori e grossisti avviene tramite ordinativi scritti sia direttamente che attraverso rappresentanti.

Art. 304 - Caparra

Non viene usualmente corrisposta caparra.

Art. 305 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

Nelle contrattazioni la vendita avviene generalmente a capacità (litro).

Art. 306 - Campioni

La verifica della merce avviene a campione.

Art. 307 - Confezioni e imballaggio

La confezione e l'imballaggio del prodotto sono a carico del produttore.

Art. 308 - Pagamento

Il pagamento viene fatto alla consegna.

Art. 309 - Garanzia

Le garanzie sono quelle previste dalla normativa di settore.

PARTE II.
VINI TIPICI

Art. 310 - **Contrattazione**

I vini tipici in bottiglia sono contrattati, generalmente, a mezzo rappresentante o con ordinazione diretta alla casa produttrice.

PARTE III.

VINI FINI O SPECIALI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XVI. ALCOOL E LIQUORI

PARTE I

ALCOOL

Non sono stati accertati usi.

PARTE II.

LIQUORI

Art. 311 - **Contrattazione**

La vendita di liquori viene effettuata direttamente dalle ditte produttrici ovvero attraverso concessionari o rappresentanti che provvedono alla distribuzione.

Art. 312 - **Specie di vendita, fissazione del prezzo e pagamento**

La determinazione del prezzo dei liquori, compreso il brandy, avviene sempre a bottiglia e non a grado alcolimetrico.

Il pagamento si effettua in genere alla consegna.

SEZIONE XVII.

BIRRA

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE XVIII. ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

PARTE I.

ACQUE MINERALI E GASSOSE

Art. 313 - **Forma e conclusione del contratto**

La vendita delle acque minerali e gassose avviene, generalmente, tramite ordinativi scritti.

Art. 314 - **Specie di vendita e unità base di contrattazione**

Le acque minerali sono vendute in bottiglie da 2 litri, 1 litro e ½, 1 litro e ½ litro.

Art. 315 - **Imballaggio**

L'imballaggio è costituito da confezioni di pellet o casse di plastica.

Art. 316 - Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna.

PARTE II.

GHIACCIO

Non sono stati accertati usi.

CAP. 7) - PRODOTTI DELLA INDUSTRIA DEL TABACCO

SEZIONE I.

TABACCHI LAVORATI

Art. 317 - Forma del contratto

È uso prevalente in provincia per la coltivazione del tabacco la conduzione diretta con salariati, seguita dall'associazione in partecipazione.

Art. 318 - Obblighi del conduttore del fondo nell'associazione in partecipazione

Il conduttore del fondo consegna all'associato il terreno lavorato e pronto per il trapianto nonché tutto il materiale necessario per l'approntamento dei semenzai (tavole, picchetti, filo zincato, tela garza di copertura, ecc.).

Inoltre, mette a disposizione locali di cura a fuoco o all'aria di capacità adeguata.

Art. 319 - Obblighi dell'associato

L'associato provvede all'impianto dei semenzai (di superficie adeguata e tale da ottenere tutte le piantine necessarie alla coltivazione) e all'allevamento e cura delle piante.

Sono a suo carico tutte le relative operazioni colturali.

Art. 320 - Spese per la coltivazione nel caso di associazione in partecipazione

La concimazione viene stabilita di comune accordo tra associazione e associato e fa carico per metà a ciascuno.

L'associante ha però l'obbligo di anticipare l'importo dei concimi e degli anticrittogamici.

Per le colture irrigue, la relativa spesa d'irrigazione è a carico comune, tanto se è eseguita come di proprietà di terzi (macchine impresarie), restando sempre a carico dell'associato tutta la mano d'opera in campo.

Sono divise pure a perfetta metà le spese per lo spago occorrente all'infilamento delle foglie, quelle per il combustibile (legna-lignite - bricchette-nafta, ecc.), necessarie per la cura a fuoco, nonché le spese per i trattamenti antiparassitari.

Dette spese sono però anticipate dall'associante.

A carico dell'associato è tutta la mano d'opera occorrente per la raccolta del tabacco, per l'infilamento e per la cura, sia all'aria che a fuoco.

In casi particolari di compartecipazione il conduttore del fondo mette a disposizione del tabacchino il terreno nudo e le attrezzature idonee per la sola coltivazione ed essiccazione del tabacco; il tabacchino mette la sua opera gratuita.

Tutte le altre spese sono suddivise al 50% da ciascuna parte; la stessa ripartizione avviene per il raccolto, rappresentato da tabacco secco allo stato sciolto, confezionato in balle.

Art. 321 - Trasporto

La spesa di trasporto del prodotto secco allo stabilimento di lavorazione è a totale carico dell'industriale trasformatore.

CAP. 8) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI

SEZIONE I. PELLI CONCIATE

Art. 322 - Forma e conclusione del contratto

I contratti si stipulano direttamente oppure tramite rappresentante, di solito per iscritto.

Art. 323 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

I contratti sono stipulati generalmente come segue:

- a) le pelli bovine ed equine lavorate in suola sono contrattate unicamente in chilogrammi;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche o cerate (concia vegetale) si contrattano a peso e, talora, a misura;
- c) le pelli per tomaia conciate tanto al cromo quanto al tannino si contrattano a piede quadrato inglese;
- d) le pelli per fodere si vendono a piedaggio, a peso ed anche a numero.

Art. 324 - Requisiti della merce

Le pelli di bue, di vacca, di vitellone e di cavallo lavorate sono comunemente poste in commercio tagliate a metà; queste mezze pelli prendono il nome di «schiappe» o «mezzi gropponi».

Le pelli di animale più piccolo sono poste in commercio intere.

Art. 325 - Requisiti delle pelli lavorate per suola

Nei contratti delle pelli e delle schiappe lavorate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, la scelta, il sistema con cui furono lavorate e il loro peso approssimativo medio.

Art. 326 - Requisiti delle pelli lavorate in tomaia

Nei contratti delle pelli lavorate in tomaia si indicano, come elementi principali, la loro provenienza, la qualità, il sistema di lavorazione e la misura in piedi quadrati inglesi.

Art. 327 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico del venditore.

Art. 328 - Consegna

Il termine della consegna, ove stabilito, deve essere rispettato e non sono ammessi ritardi se non per cause di forza maggiore.

Art. 329 - Verifica

Il compratore ha il diritto di verificare il quantitativo, il peso e la misura segnati dal venditore.

Se il peso o la misura indicati non corrispondono a quelli verificati si ricorre, per la constatazione definitiva del peso, ad una bilancia di una terza persona e, per il riscontro della misura, alla macchina misuratrice di terza persona.

Art. 330 - Tolleranze

Il pagamento delle fatture deve essere fatto in base al peso netto del prodotto. Su questo peso è tollerabile il calo dello 0,50%, ma se la merce ha effettuato viaggi dalla sede del venditore a quella del compratore è tollerabile il calo dell'1%.

In genere nei contratti, anche quando viene stabilito il peso di ciascuna «schiappa», è ammessa per il cuoio pesante da suola una tolleranza del 4% sul peso di ogni «schiappa».

Art. 331 - Spese di trasporto

La merce s'intende venduta franco magazzino del venditore; ogni spesa conseguente alla spedizione all'indirizzo del compratore è a carico di questo.

Art. 332 - Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna.

Art. 333 - Difetti, rifiuto della merce e risoluzione del contratto

Possono dar luogo al rifiuto della merce da parte del compratore e alla conseguente risoluzione del contratto i seguenti difetti:

- a) mancanza di stagionatura normale;
- b) conciatura imperfetta, quale praticamente si rileva dal taglio del cuoio;
- c) alterazione nella tenacità della fibra per effetto del sistema seguito nella concia;
- d) tagli o coltellature;
- e) irregolarità di peso, quando nella partita si riscontrino pelli eccessivamente pesanti accompagnate da altre eccessivamente leggere;
- f) irregolarità nella misura, quando nella partita si riscontrino pelli eccessivamente più grandi o più piccole della misura stabilita;
- g) adulterazione di concia;
- h) imperfetta colorazione delle pelli per tomaie.

Art. 334 - Mediazione

Ove s'incarichi il mediatore, a questi spetta una provvigione che, in genere, è del 2% a carico dei contraenti in parti uguali.

La stessa gli è dovuta anche se la vendita è effettuata per suo tramite, ma senza la sua presenza.

SEZIONE II. LAVORI IN PELLE E CUOIO

PARTE I. LAVORI IN PELLE

Art. 335 - **Forma del contratto**

La compravendita tra produttori e rivenditori avviene con contratto scritto.

Art. 336 - **Imballaggio**

L'imballaggio è normalmente a carico del produttore.

Art. 337 - **Consegna**

Modalità, forma e luogo di consegna vengono stabiliti di volta in volta nelle ordinazioni.

Art. 338 - **Difetti e reclami**

Difetti di fabbricazione e di rifinitura possono dar luogo a reclamo da parte dell'acquirente.

Il reclamo è fatto entro 8 giorni dal ricevimento della merce con lettera raccomandata - ricevuta di ritorno.

PARTE II. LAVORI IN CUOIO

Art. 339 - **Forma del contratto**

La compravendita tra produttori e rivenditori avviene con contratto scritto.

Art. 340 - **Specie di vendita**

La vendita è:

- a peso o a metraggio per le cinghie;
- a misura per le guarnizioni;
- a numero per i manufatti per l'industria tessile;
- a numero per gli articoli antinfortunistici;
- a piedaggio per gli articoli di abbigliamento.

Art. 341 - **Unità base di contrattazione**

Le unità base di contrattazione sono:

- il kg. o il metro per le cinghie e le guarnizioni;

— l'unità, la decina e il centinaio per i manufatti per le industrie.

Art. 342 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico del venditore.

Art. 343 - Consegna

Luogo, tempo e modalità di consegna vengono pattuiti di volta in volta tra le parti.

Art. 344 - Verifica

Il compratore, al ricevimento della merce, ha diritto di verificarne il quantitativo, il peso o la misura.

Art. 345 - Tolleranze

Non sono ammesse tolleranze in meno nelle caratteristiche tecniche della merce.

Art. 346 - Ritardo nel ritiro della merce

In caso di ritardo nel ritiro della merce da parte dell'acquirente, le spese di sosta sono a suo carico.

Art. 347 - Reclami

I reclami per merce non rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite in contratto devono essere fatti entro 8 giorni del ricevimento con lettera raccomandata - ricevuta di ritorno.

A seguito del reclamo l'acquirente deve tenere a disposizione la merce per i relativi accertamenti.

CAP. 9) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

SEZIONE I.

FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II.

TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III.

MAGLIERIA

Art. 348 - Ordinazione e conclusione del contratto

L'ordinazione, ancorché assunta da agenti o ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore, non impegna il venditore fino a quando non l'abbia accettata.

L'accettazione va comunicata entro 10 giorni dall'ordinazione o deve risultare dall'inizio

d'esecuzione, salvo che il compratore abbia fissato un diverso termine, scaduto il quale, il compratore non è più obbligato.

Nella vendita "salvo approvazione del campione", la decisione del compratore va espressa entro 5 giorni dal ricevimento del campione; in quella "salvo approvazione della merce", la decisione del compratore va espressa entro 15 giorni dalla prima consegna del filato.

Qualora il venditore, nel comunicare la propria accettazione, si avvalga di modulo di conferma in duplo, chiedendone la restituzione, il compratore restituisce il duplo stesso sottoscritto entro 7 giorni.

In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la restituzione del duplo di conferma firmato, da effettuare nel termine di 5 giorni, trascorso il quale, il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto non concluso.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto vanno provate nella stessa forma.

Art. 349 - **Computo dei termini**

I termini si computano secondo il calendario comune; dal computo s'intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio.

Per i pagamenti non si tiene conto della chiusura per ferie.

I termini scadenti il sabato o in giorno festivo, riconosciuto dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

Le comunicazioni eseguite per mezzo del servizio postale si considerano tempestive, se risultano spedite entro il giorno di scadenza del termine.

Telegrammi, telex e telefax si presumono pervenuti nel giorno successivo a quello di spedizione, esclusi sabato e giorni festivi; le lettere raccomandate nel terzo giorno successivo alla spedizione; in tutti i casi è fatta salva la prova contraria.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere, comunque effettuate, decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

Art. 350 - **Prezzo**

Il prezzo è quello pattuito all'atto del contratto tra le parti.

Art. 351 - **Disposizioni**

Se il compratore deve fornire disposizioni necessarie per l'allestimento della merce, dovrà provvedervi tempestivamente e di norma entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Trascorso questo termine o quello specificatamente stabilito dalle parti, il venditore potrà intimare per iscritto all'altro contraente d'adempire, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni, con avvertimento che, in difetto, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Art. 352 - **Tolleranze**

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) sulla massa (peso) netta: se è convenuta la fatturazione in base alla massa (peso) netta, è ammessa una tolleranza sino all'1% della massa (peso) segnata in bolla e fatturata. Se la differenza della massa (peso) supera l'1%, si compensa l'intera eccedenza;
- b) sul peso dei tubetti: è ammessa una tolleranza del 5% sul peso complessivo dei tubetti;

- c) sulla quantità contrattuale: nell'esecuzione del contratto è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza massima in più o in meno, per ogni qualità, titolo o confezione, fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati, del 3%, con il minimo pari al contenuto d'una unità di imballaggio ed il massimo di kg. 500;
- d) sulla quantità delle singole consegne: quando il contratto preveda un piano di consegne, è ammessa, per ogni qualità, titolo o confezione, una variazione del 10% in più o in meno rispetto alla quantità prevista per singola consegna, fermi restando i limiti della tolleranza prevista per l'intero contratto;
- e) sui termini di consegna: è ammessa a favore del venditore, una tolleranza di 15 giorni sui termini delle singole consegne, fatta eccezione per i casi di consegna pronta o nel mese, nonché per il termine di consegna esplicitamente indicato come tassativo;
- f) sul titolo: (v. tabella in calce e Art. 359).

Cotone TITOLO:	TOLLERANZE SUL TITOLO DEL CAMPIONE	TOLLERANZE SUL TITOLO MEDIO DELLA PARTITA	Lino TITOLO:	TOLLERANZE SUL TITOLO DEL CAMPIONE	TOLLERANZE SUL TITOLO MEDIO DELLA PARTITA
TEX	(tre provini)	PARTITA	TEX	(quattro provini)	PARTITA
Fino a 11,8	+/- 4%	+/- 2%	Fino a 22,2	+/- 5%	+/- 2,5%
da 11,8 a 24,6 escluso	+/- 5%	+/- 2,5%	oltre 22,2 fino a 43,4	+/- 6%	+/- 3%
da 24,6 a 42,2 escluso	+/- 6%	+/- 3%	oltre 43,5 fino 216,6	+/- 7%	+/- 3,5%
da 42,2 e oltre	+/- 7%	+/- 3,5%	oltre 216,6	+/- 9%	+/- 5%
NE			NM		
oltre 50	+/- 4%	+/- 2%	oltre 45	+/- 5%	+/- 2,5%
da 25 fino a 50	+/- 5%	+/- 2,5%	da 23 a 45	+/- 6%	+/- 3%
da 15 fino a 24	+/- 6%	+/- 3%	da 4,6 a 23 escluso	+/- 7%	+/- 3,5%
fino a 14	+/- 7%	+/- 3,5%	fino a 4,6	+/- 9%	+/- 5%

Art. 353 - Consegna

Per "consegna" s'intende:

- a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con mezzo del venditore;
- b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto; la messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona soltanto con l'invio di telegramma, telex, telefax o raccomandata che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari ad identificare la merce;
- c) la consegna a vettore o spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse.

Art. 354 - Trasporto e magazzinaggio

La merce è venduta franco magazzino del venditore. In mancanza di contrarie istruzioni, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e rischio del

compratore, anche se spedita in porto affrancato.

Il venditore provvede comunque all'assicurazione dei rischi, riservandosi eventualmente di addebitarne il costo all'acquirente.

Durante il tempo intercorrente tra la "messa a disposizione" e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solo la responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce è chiesta o comunque determinata dal compratore, il venditore ha diritto d'addebitare un compenso per magazzinaggio nella misura dello 0,50% per mese o frazione di mese sull'importo della fattura e di caricare tale addebito sulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni, di depositare la merce presso i Magazzini Generali od altre imprese specializzate, a rischio e spese del compratore.

Art. 355 - **Assicurazione**

Le spedizioni non vengono assicurate, salvo espresso ordine del compratore, passato il tempo utile ed in tal caso l'assicurazione è curata a spese e rischio del committente.

Ogni spesa gravante sulla spedizione, dopo l'uscita della merce dai magazzini del venditore, è a carico del compratore.

Art. 356 - **Termini di consegna**

La consegna è di norma prevista in contratto con data determinata.

In difetto, le indicazioni relative alla consegna si intendono come segue:

- a) per "consegna pronta", la consegna, unica o frazionata, entro 15 giorni;
- b) per "consegna nel mese", la consegna, unica o frazionata, entro il mese di conclusione del contratto;
- c) per "consegna appena pronta" o "al più presto possibile", la consegna, unica o frazionata, entro un termine di non oltre 45 giorni;
- d) per "consegna entro una data determinata", la consegna, unica o frazionata, entro il termine indicato; se è prescritto che la consegna sia "ripartita" viene approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto;
- e) se il termine di consegna non è convenuto, la consegna viene eseguita, in una o più riprese, entro 3 mesi, escludendo il mese di conclusione del contratto.

Qualora in contratto siano previste "disposizioni" successive, i termini di cui sopra decorrono dal ricevimento delle stesse.

Al venditore, che ha tollerato un ritardo nell'invio delle disposizioni, è data facoltà di ritardare le successive consegne per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo verificatosi, dandone immediata comunicazione scritta al compratore.

Art. 357 - **Casi fortuiti e di forza maggiore**

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si dà luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni, calcolati a norma dell'art. 349, primo comma.

Scaduto tale termine, la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per

obiettive motivazioni tecniche avrebbe un' utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso, nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno determinato l'interruzione della produzione, perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore, impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore, ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare la merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, compensa il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, compensa il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Art. 358 - Ritardo nella consegna

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste, il compratore non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente ed i danni.

Contemporaneamente e fino alla concorrenza di equivalente quantità, può rinunciare senza indennizzo ad ulteriori ritiri di filato, anche se di qualità diversa, se dimostra di non poterlo più utilizzare, in conseguenza della mancata consegna del filato, oggetto della risoluzione.

Per valersi di tali facoltà, il compratore intima per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissando un termine per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

Il compratore, che non si avvalga delle facoltà suindicate, può chiedere un'ulteriore dilazione della consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi.

In caso di consegne ripartite, il compratore ha diritto di chiedere lo spostamento sia della sola consegna ritardata sia di quelle successive.

Art. 359 - Caratteristiche tecniche del filato

Le caratteristiche tecniche del filato devono corrispondere a quelle di normale produzione del venditore per le marche o i tipi indicati nella conferma d'ordine o al campione, qualora questo sia stato previsto come esclusivo paragone.

Il titolo o numero del filato prodotto con sistema cotoniero può essere espresso secondo i sistemi di titolazione tex, inglese (Ne cotone o Ne lino) o metrico (Nm).

Quando non diversamente specificato, l'indicazione del titolo s'intende riferita alla numerazione inglese.

I filati ritorti si designano con il titolo del filato unico, con il numero dei capi di cui sono composti e, se prescritti dal compratore, con i giri di torsione del ritorto espresso in "giri/pollice" o "giri/metro".

Nel caso di filati mercerizzati, candeggiati, tinti, ritorti, il titolo è sempre determinato sulla base del filato unico greggio; solo per i filati "gasati" vale il titolo risultante dopo

l'operazione di "gasatura".

La determinazione del titolo e di ogni altra caratteristica tecnica del filato avvengono secondo le norme previste dalle tabelle UNI-EN, vigenti alla data del contratto.

Art. 360 - **Massa (peso)**

La massa (peso) può essere lorda, netta, mercantile.

La massa (peso) lorda è la massa (peso) della partita così come viene consegnata negli imballaggi.

La massa (peso) netta si ricava detraendo dal lordo la tara degli imballaggi e dei tubetti, determinata secondo le norme UNI-EN. Non costituiscono tara, e vengono perciò considerati merce, i legacci delle matasse, le calze di avvolgimento delle focacce, gli estensibili, gli involucri delle rocche nonché la carta di imballo per la protezione del filato, fino ad un massimo dello 0,5% del peso massa del filato stesso.

La massa (peso) mercantile si ricava dal netto, portando al secco assoluto un provino del filato, secondo le norme contenute nelle tabelle UNI-EN, vigenti alla data del contratto, e computando poi il tasso di ripresa convenzionale d'umidità sul secco assoluto dell'8,5% per i filati di cotone greggi; del 12% per i filati di lino; delle percentuali indicate nell'allegato II al D.Lgs. n. 194/99 per gli altri tipi di filati.

Per i filati misti, i tassi di ripresa applicabili risultano, ripartendo i tassi di ripresa delle singole fibre componenti proporzionalmente la composizione fibrosa, riferita al peso secco assoluto.

La fatturazione, salvo patto contrario, avviene in base alla massa (peso) mercantile, il venditore è tenuto comunque ad indicare sulla fattura anche la massa (peso) netta e sui documenti di consegna: la massa (peso) lorda, la tara imballo e tubetti, la massa (peso) netta, la massa (peso) mercantile e il tasso effettivo di ripresa del filato documentato.

Art. 361 - **Tubetti a perdere**

Quando non sia convenuto che il prezzo del filato è comprensivo del costo dei tubetti, la loro massa (peso) reale, determinata con le modalità previste dalla norme UNI-EN, viene addebitata come filato entro i seguenti limiti:

- a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%;
- b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche "soleil" (utilizzati sui filatoi a turbina): 2%;
- c) rocche cilindriche o coniche: 1%.

La percentuale si calcola sulla massa (peso) complessiva del filato più tubetto.

Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

Art. 362 - **Imballaggio e supporti**

L'imballaggio in casse leggere, scatole, sacchi o colli, non è restituibile e viene dal venditore fatturato al costo.

I pallets dovranno essere ritornati dal compratore in buono stato di conservazione in porto assegnato ed entro 3 mesi. Trascorso questo termine, previa diffida scritta ad eseguire la

restituzione entro 30 giorni, il venditore avrà diritto di esigere dal compratore l'importo al prezzo di costo.

Art. 363 - Pagamento

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente tra le parti e sono specificate per iscritto.

Quando sia convenuto il pagamento contro tratta, le spese di bollo sono a carico del compratore.

Nel caso di pagamento contro tratta accettata, la tratta, presentata assieme alla fattura e corrispondente all'importo di questa, deve ritornare al venditore debitamente sottoscritta per accettazione dal compratore, al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla data della fattura.

In difetto, il venditore avrà facoltà di emettere tratta a vista per lo stesso importo.

Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi e tubetti.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta dal venditore si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 364 - Pagamenti tardivi

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute, e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 15 giorni. Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente, perde l'eventuale sconto condizionato di pagamento ed il venditore ha diritto di considerare risolti, per di lui colpa, non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche gli eventuali altri contratti in corso tra le parti.

Il venditore, che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne, ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo di pagamento; se non è stato osservato il termine della diffida di cui al comma precedente, il venditore, che non intenda risolvere il contratto, può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato.

Art. 365 - Contestazioni

I reclami vanno fatti con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.

I reclami relativi alla massa (peso), così come quelli relativi a difetti visibili od accertabili, ai sensi del comma seguente, vanno fatti entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo e comunque entro 15 giorni dall'arrivo della merce, le caratteristiche dei filati fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei filati già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

I reclami per "difetti occulti" vanno fatti entro 8 giorni dalla scoperta del difetto.

Art. 366 - Accertamenti tecnici

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelievamento di campioni od altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, delle condizioni e dello stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi 10 giorni dalla data della ricezione di una diffida scritta dal compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dalla facoltà della sostituzione della merce eventualmente difforme, prevista dall'articolo seguente.

Il compratore deve, con pari sollecitudine, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

Se sono necessarie provature, analisi, sperimentazioni, prove di condizionatura, esami di laboratorio e simili, le campionature vengono eseguite con l'osservanza delle norme UNI-EN. Le prove vanno effettuate presso un laboratorio accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori).

Se sorgono difficoltà per la campionatura o l'accertamento dello stato della merce, le parti possono rivolgersi anche per tali attività ad un laboratorio accreditato dal SINAL; in tal caso campionature e accertamenti sono eseguiti previo invito alle parti ad assistervi.

Le spese sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento.

Art. 367 - Sostituzioni e indennizzi

Il venditore, anche quando il reclamo risulta giustificato, ha diritto di sostituire la merce difforme effettuandone la consegna per metà entro il termine di 25 giorni e per l'altra metà entro 45 giorni dall'accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax dell'esito delle prove eseguite presso un laboratorio accreditato dal SINAL.

Nel caso di termine di consegna tassativo, il compratore ha diritto di rifiutare la sostituzione successiva alla scadenza del termine.

Per i filati di confezione o filzuolatura speciali, per il filato candeggiato, tinto, fantasia o con particolari finissaggi, compresi i "gasati" e i mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati. Solo per detti filati il compratore, che dimostri che, a causa dei tempi di sostituzione, il rifacimento del filato risulta non più utile, ha diritto di chiedere la sostituzione con pari valore di filato dello stesso tipo, ma di titolo o finissaggio diversi, che comunque rientrino nell'ambito della normale produzione del venditore. Le conseguenti differenze di prezzo vanno calcolate con riferimento alla data di richiesta della sostituzione.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle merci da sostituire sono a carico del venditore.

Qualora la sostituzione non avvenga nei termini previsti o dia ancora luogo a giustificato reclamo della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e alla rifusione dei danni.

Nel determinare l'indennizzo da corrisondersi al compratore per la risoluzione del contratto, si tiene conto del beneficio o del danno che deriva allo stesso compratore per differenze nei prezzi di mercato dei filati alla data della risoluzione.

CORDAMI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 10) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

SEZIONE I.

CAPPELLI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II.

VESTITI E BIANCHERIA

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III.

CALZATURE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE IV.

GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 11) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

SEZIONE I.

LEGNO COMUNE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II.

COMPENSATI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III.

MOBILI E INFISSI

PARTE I.

MOBILI

Art. 368 - Oggetto del contratto

Il contratto di mobili di legno viene redatto sulla base di specifica allegata all'ordine.

Art. 369 - Denominazioni e caratteristiche

I mobili possono essere in legno massiccio a struttura in panforte e altri conglomerati o a

struttura tamburata.

Si intendono mobili massicci di noce, mogano, ecc., quelli costruiti con masselli di tali essenze.

Sono a struttura tamburata i mobili costruiti mediante intelaiatura in legno rivestita da uno o due pannelli di compensato, su uno o due lati.

Se il compensato è applicato su un solo lato (una sola faccia) del pannello, i mobili si denominano tamburati da un lato; se applicato sulle due facce, si dicono tamburati su due lati.

Si intendono mobili di noce, mogano, rovere o di altri legni pregiati, i mobili impiallacciati e rivestiti di noce, mogano, rovere, ecc., sia costruiti a struttura in panforti o altri conglomerati che tamburati.

Lo spessore dell'impiallacciatura varia da 5 a 8 decimi di millimetro a seconda del pregio dell'essenza.

Art. 370 - **Consegna**

Nei rapporti tra fabbricante e commerciante, la consegna è di norma eseguita franco magazzino del compratore, purché su piazza.

Nei rapporti tra fabbricante o commerciante e privato, la consegna è eseguita franco domicilio del compratore ed il mobilio è sistemato e montato nei relativi locali. Sono a carico del venditore le spese eventuali per ritocchi o riparazioni dovute ad avarie verificatesi durante il trasporto dei mobili.

Il mobilio che richiede speciali caratteristiche di ambientazione è sottoposto a particolari ed espresse pattuizioni fra le parti.

Art. 371 - **Garanzia**

Il mobilio oggetto del contratto s'intende venduto come costruito a regola d'arte e il venditore dà garanzia per eventuali vizi o difetti derivanti dalla qualità del materiale e dalla imperfetta lucidatura. Tale garanzia ha la durata di un anno, ma essa viene meno se i mobili sono dal compratore tenuti in locali non adatti (per es.: per umidità o per eccessivo calore).

Nessuna garanzia è data per il tarlo, salvo che la tarlatura sia preesistente alla consegna del mobilio.

Art. 372 - **Pagamento**

In mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento è eseguito con l'anticipo all'ordine ed il saldo alla consegna.

Se il pagamento non è eseguito immediatamente alla consegna, il compratore non può dilazionarlo a suo beneplacito per eventuali pretesi difetti o vizi dei mobili ricevuti.

PARTE II.

INFISSI

Art. 373 - **Ordinazione e preventivo**

Il committente usa richiedere a ditte concorrenti il preventivo della fornitura.

In base alle offerte pervenute, il committente affida l'esecuzione alla ditta prescelta mediante lettera di ordine, facendo riferimento al preventivo presentato.

Spesso l'ordinazione avviene anche verbalmente.

I lavori sono eseguiti sulla base di disegni e misure fornite dal committente. Qualora si rende necessario il controllo delle misure in cantiere da parte del fornitore esse vengono sottoposte all'accettazione del committente.

Art. 374 - Unità base di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il metro quadrato.

Art. 375 - Misurazione

La misurazione degli infissi si esegue normalmente sul perimetro esterno dei telai fissi, mostre comprese quando ce ne siano, e, comunque, sulla parte di maggior superficie.

Se preventivamente convenuto, la misurazione si effettua in luce netta.

A volta, prescindendo dalle varie forme di misurazione, la fornitura può essere convenuta con prezzi riferiti a corpo.

Per gli avvolgibili, completi dei normali accessori, la misurazione si esegue sulla luce netta, con aumento di cm. 20 in altezza e di cm. 5 in larghezza quando le guide sono incassate. Gli accessori extra vengono fatturati a parte.

Sia per gli infissi in genere che per gli avvolgibili in specie vige l'uso del minimo di fatturazione corrispondente a 2 m².

Art. 376 - Imballaggio

Per gli avvolgibili, quando si rende necessario l'imballaggio per la spedizione, questo viene fatturato in misura percentuale varia sull'importo delle forniture.

Art. 377 - Consegna

La consegna è di solito ripartita in relazione ai cicli di lavorazione. Essa avviene in officina o in cantiere, a seconda di quanto convenuto tra le parti.

Il committente provvede normalmente allo scarico, alla distribuzione ai piani, alle opere murarie nonché alle regolari protezioni, qualora questi risultino necessari per il montaggio degli infissi.

Art. 378 - Garanzia

Durante il periodo di garanzia sono a carico del fornitore le eventuali sostituzioni e riparazioni.

Il fornitore non risponde dei difetti derivanti, dopo il montaggio degli infissi, da umidità o riscaldamento dell'ambiente.

Nessuna garanzia è data per il tarlo, salvo che la tarlatura sia preesistente alla consegna del mobilio.

Art. 379 - Pagamento

In mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento è eseguito con anticipo all'ordine ed il saldo alla consegna.

Art. 380 - Infissi metallici

Per gli infissi metallici valgono gli usi indicati per gli infissi in legno.

SEZIONE IV.

CARRI DA STRADA

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE V.

LAVORI IN SUGHERO

Non sono stati accertati usi.

CAP. 12) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

SEZIONE I.

CARTA E CARTONI

PARTE I.

CARTA

Non esistono più usi.

PARTE II.

CARTONI

Art. 381 - Rinvio

Non esistono più usi, fatta eccezione per il cartone ondulato per il quale si fa riferimento alle norme G.I.F.C.O (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato).

SEZIONE II.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

Art. 382 - Ordinazione

L'ordinazione può essere fatta direttamente all'azienda grafica o a un suo rappresentante oppure a mezzo di suoi viaggiatori o agenti. In quest'ultimo caso il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'azienda grafica.

La consegna s'intende per merce resa alla sede dello stabilimento grafico fornitore.

Art. 383 - Preventivi

I preventivi con il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico di costui, se non seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica per un termine superiore a

quello ivi indicato.

Salvo patto contrario, non si intendono compresi nel prezzo del preventivo (vengono perciò fatturate a parte) le spese occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali e del materiale per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo.

Art. 384 - Materiali impiegati per la stampa

Le caratteristiche del materiale impiegato per la stampa (carta, cartoncini, ecc.) devono corrispondere a quelle dei campioni accettati dal cliente in sede di preventivo. Qualora non sia possibile presentare preventivamente detti campioni, il materiale da impiegare deve corrispondere alle caratteristiche richieste.

Art. 385 - Esecuzione

Le rese delle tonalità dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori, accettati come idonei dall'azienda grafica, dovranno risultare compatibili con le possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Le spese per arresti o per sospensioni della produzione, avvenuti per causa del cliente, sono a carico dello stesso.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette, entro il termine stabilito tra le parti.

Art. 386 - Modificazioni di lavoro

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

Usualmente la presentazione delle bozze viene effettuata per tutti i lavori. L'approvazione delle bozze da parte del committente, che dovrà apporre la sua firma quale benestare alla stampa, consente allo stampatore di eseguire il lavoro, esentandolo da qualsiasi responsabilità per inesattezze, lacune, ecc. che dovessero risultare a lavoro ultimato.

Quando per la perfetta esecuzione del lavoro è necessario correggere il testo originale in lingua estera lo stampatore ne dà comunicazione al committente, che dovrà dare immediata conferma scritta.

Art. 387 - Termini di consegna

I termini di consegna vengono pattuiti negli ordini.

Art. 388 - Stampa periodica

Salvo diverse pattuizioni, la stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico s'intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso.

L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore di rivalersi verso costui per tutti i danni derivati nonché per gli utili mancati.

Art. 389 - Osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti

L'inosservanza da parte del committente delle leggi sulla stampa, tra cui i diritti di autore e di Pubblica Sicurezza, dà diritto allo stampatore di risolvere in tronco il contratto e di rivalersi verso il committente per tutti i danni derivanti.

Il committente garantisce con l'atto di consegna degli originali da riprodurre il suo diritto di proprietà.

Tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamento, devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità sono a carico del committente.

Art. 390 - Proprietà artistica

L'azienda grafica, salvo patto scritto diverso, conserva la proprietà artistica di ogni sua creazione (modello di composizione grafica, modello di confezione di disegni, ecc.).

La consegna del modello o disegno al cliente o committente non implica la cessione del diritto di proprietà o di riproduzione.

Art. 391 - Pietre litografiche, zinchi, ecc.

I clichés, le incisioni, le fotolito, i negativi di fotografie e qualsiasi altra matrice restano di proprietà dello stampatore se non sono stati fatturati a parte al committente.

Restano comunque di proprietà dello stampatore le pietre e lastre litografiche usate per i lavori eseguiti, salvo patto contrario.

Art. 392 - Spese di trasporto e imballaggio

Se la consegna deve essere effettuata fuori sede, le spese di trasporto ed imballaggio sono a carico del committente, il quale assume pure a suo carico il rischio e pericolo del viaggio.

Art. 393 - Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio.

Art. 394 - Pagamento

Il pagamento s'intende convenuto in contanti alla consegna della merce.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica.

Art. 395 - Assicurazione

In difetto di assicurazione contro gli incendi, furti, ecc. dei materiali consegnati dal committente, lo stampatore risponde solo della comune diligenza del «buon padre di famiglia».

SEZIONE III FONOGRAFI E APPARECCHI FOTOGRAFICI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 13) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

SEZIONE I.

GHISA, FERRI, ACCIAI, ETC.

Art. 396 - Offerte

Le offerte sono sempre senza impegno salvo quelle in risposta ad una determinata richiesta e vengono sottoscritte da rappresentanti dell'azienda offerente.

Art. 397 - Ordinazione

Nell'ordine valgono i prezzi e le condizioni precisate nell'offerta.

S'intende valido l'ordine quando è firmato dai rappresentanti dell'azienda.

Art. 398 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

I prezzi sono espressi in euro per kg ovvero a corpo o a misura.

Sui prezzi base vengono normalmente applicati sconti e maggiorazioni (in base ai quantitativi o all'entità della partita) e extra (di qualità, di collaudo, di sezione, di lunghezza, di larghezza, di profilo, di piegature, di acidulazione, di isolamento, di imballaggio e, in genere, di trattamenti o lavorazioni speciali cui il materiale sia stato sottoposto).

Art. 399 - Pesi e dimensioni

I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque indicati, sono approssimativi, ammettendosi usualmente su di essi alcune tolleranze.

Il peso totale di ogni carico è il solo riconosciuto; i pesi parziali sono soltanto indicativi.

L'espletamento delle ordinazioni ammette una tolleranza del 10% in più o in meno sul quantitativo ordinato, salvo che per ordinazioni di materiali di qualità o misura particolari, per le quali tale tolleranza sarà stabilita di volta in volta.

Art. 400 - Imballaggio

Dai prezzi di listino sono escluse le spese per l'imballaggio.

Le industrie produttrici provvedono all'imballaggio a spese del compratore secondo l'uso e l'esperienza.

L'imballaggio, nel caso di materiale per il quale esso è normalmente usato, deve essere prescritto dal compratore all'atto dell'ordinazione.

Art. 401 - Consegna

I termini di approntamento e presentazione al collaudo o spedizione o consegna, eventualmente riportati nelle conferme d'ordine delle industrie produttrici, si computano a giorni lavorativi.

I termini sono impegnativi quando sono concordati all'atto dell'ordine; sono ammesse deroghe ai medesimi solo in presenza di cause di forza maggiore.

Art. 402 - Punto base di parità

Per la consegna dei materiali vengono seguite le norme Incoterms, proposte dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) di Parigi.

Art. 403 - Collaudo

Le forniture sono regolate dalle norme UNI e/o UNI-EN e normative internazionali vigenti al momento del contratto.

L'eventuale collaudo del materiale deve essere richiesto dall'acquirente all'atto dell'ordine.

Il collaudo viene eseguito completo e definitivo presso gli stabilimenti dell'industria produttrice, prima della spedizione, e si intende liberativo a tutti gli effetti.

Il collaudo può essere effettuato secondo le norme UNI o secondo le norme degli Enti Statali o riconosciuti o secondo particolari altre prescrizioni:

- a) a cura dello stabilimento produttore, con emissione di suo certificato di prova;
- b) da agenti di Enti Statali o riconosciuti;
- c) da incaricati dell'acquirente.

In ogni caso le spese di collaudo nonché le parcelle degli Enti collaudatori sono a totale carico del compratore.

Eventuali pagamenti effettuati dall'industria produttrice agli enti collaudatori per conto del compratore sono da questi rimborsati a vista.

Quando il collaudo deve essere eseguito da agenti di enti statali o riconosciuti, la responsabilità dei termini di esecuzione del collaudo ricade sul costruttore. Se la fornitura ha superato il collaudo, l'industria produttrice si ritiene autorizzata ad effettuare la relativa spedizione o a proseguire l'ulteriore fabbricazione o lavorazione.

Quando il collaudo deve essere eseguito da incaricati del compratore e questi non provvede ad inviare tali incaricati entro 15 giorni dalla data di notificazione del materiale pronto al collaudo, esso viene eseguito dall'industria produttrice e deve essere riconosciuto dal compratore, al quale vengono segnalati i risultati a mezzo del certificato interno di collaudo.

Anche in questo caso l'industria produttrice si ritiene autorizzata ad effettuare la relativa spedizione o a proseguire l'ulteriore fabbricazione o lavorazione.

Comunque l'eventuale rinuncia da parte del compratore al collaudo non comporta l'abolizione degli extra prezzo relativi.

In entrambi i casi predetti, quando il collaudo è tenuto in sospeso per volere del compratore e qualora detta sospensiva è accettata per iscritto dall'industria produttrice, sono addebitate al compratore stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.).

Art. 404 - Ritardo nel ritiro della merce

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'approntamento del materiale senza che il compratore abbia provveduto al ritiro o l'industria produttrice non abbia potuto provvedere alla spedizione per mancanza di istruzioni, l'industria stessa si riserva il diritto di spedire il materiale in porto assegnato all'indirizzo del compratore o ad addebitare le spese di magazzinaggio.

Art. 405 - Pagamento

Il pagamento viene effettuato al netto di ogni spesa, sconto o tassa.

Art. 406 - Garanzia

Le industrie produttrici garantiscono che il materiale è in tutto rispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d'ordine.

Art. 407 - **Reclami**

Qualora il reclamo per materiale non corrispondente a quanto precisato nella conferma d'ordine sia tempestivo e risulti fondato, l'industria produttrice provvede alla sostituzione del materiale riconosciuto non corrispondente nello stesso luogo ove il compratore sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.

SEZIONE II.

ALLUMINIO E SUE LEGHE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III.

RAME E SUE LEGHE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE IV.

ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE V.

ALTRI METALLI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE VI

ROTTAMI DI METALLI VARI

Art. 408 - **Classificazione**

I rottami di metallo si distinguono in:

- a) rottami di ferro-acciaio;
- b) rottami di ghisa;
- c) rottami di metalli pregiati (rame, bronzo, ottone, alluminio, zinco, piombo, metallo bianco o antifrizione, inox).

Art. 409 - **Ordinazione e prenotazione**

La compravendita di rottami di ferro-acciaio avviene attraverso le seguenti fasi di scambio:

- dal piccolo raccoglitore al commerciante all'ingrosso;
- dal commerciante all'ingrosso alle industrie siderurgiche attraverso «mandatari». Detti mandatari sono nominati annualmente tra le persone di fiducia delle industrie siderurgiche e ricevono ordini mensili per la consegna della merce.

La compravendita di rottami di ghisa avviene mediante libera contrattazione tra i piccoli

raccoglitori o grossisti e le fonderie.

I metalli pregiati vengono venduti dai raccoglitori o grossisti alle fonderie.

I metalli pregiati vengono venduti dai raccoglitori ai grossisti e da questi alle «raffinerie di metalli» situate in altre province.

Art. 410 - Conclusione del contratto

I contratti di rottami di ferro - acciaio sono conclusi con riferimento alla classificazione riportata nel listino dei prezzi all'ingrosso pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni.

In una partita di rottami di ferro - acciaio, contratti secondo una determinata classifica, non è ammessa la presenza di materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato, bellico pericoloso o semplicemente sospetto, radioattivo, di tornitura ossidata e di qualsiasi altro materiale estraneo al ferro o all'acciaio.

Una partita di rottami di ghisa, contratti secondo la denominazione commerciale «rottami di ghisa meccanica», non deve contenere ghisa bianca, bruciata, acciaiosa, malleabile, rotame smaltato e ferro.

Se oggetto del contratto sono i «rottami di ghisa raccoglitici», nella partita non è ammessa la presenza di rottami di ferro e di ghisa bianca, bruciata, malleabile ed intaccata dagli acidi.

Art. 411 - Forma del contratto

Nella fase di scambio dal piccolo raccoglitore al grossista, il contratto, per tutti i tipi di rottami, è normalmente verbale.

Nella fase dal grossista all'industria siderurgica il contratto, per i rottami di ferro - acciaio, di ghisa o di metalli pregiati, è normalmente scritto sulla base di bollette d'ordine emanate mensilmente dall'industria siderurgica.

Art. 412 - Clausole speciali

Se nel contratto relativo a merce avente particolari caratteristiche è inserita la clausola «circa», questa autorizza il venditore a consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo pattuito.

Art. 413 - Concessione di vendita con esclusiva

Le industrie siderurgiche, nel concedere ai mandatari l'autorizzazione all'acquisto dei rottami di ferro - acciaio, si riservano usualmente la possibilità di contrattare anche direttamente con altri fornitori.

Art. 414 - Specie di vendita

La compravendita di rottami di metalli vari avviene a peso.

Art. 415 - Unità base di contrattazione

L'unità base di contrattazione, per tutti i tipi di rottami, è il chilogrammo.

Art. 416 - Campioni e analisi

Nella compravendita del bronzo e del metallo bianco, quando trattasi di grosse partite, nella fase di contrattazione dal grossista alle «raffinerie di metalli» si usa eseguire l'analisi del materiale.

Art. 417 - Verifica della merce

Per i rottami di ferro - acciaio la verifica avviene senza particolari forme, in contraddittorio tra le parti, nella fase dal raccoglitore al grossista; nella fase dal grossista all'industria siderurgica la verifica avviene normalmente presso l'acquirente, al momento dello scarico della merce, e viene eseguita da personale dell'industria, assistito da un incaricato del mandataro che tutela gli interessi del grossista.

Art. 418 - Ricevimento della merce

Per i rottami di ferro - acciaio e ghisa, le spese di sosta in arrivo per trasporto a mezzo ferrovia sono a carico dell'acquirente.

L'industria siderurgica ha il diritto di rifiutare la merce quando questa, a seguito della verifica, risulta non corrispondente ai termini della contrattazione.

In tali casi la merce viene restituita al venditore con spese di trasporto a suo carico.

Art. 419 - Spedizione e trasporto della merce

Per la spedizione ed il trasporto della merce valgono le condizioni riportate all'art. 401 e 402.

Art. 420 - Pagamento

Il pagamento avviene secondo le condizioni contrattuali dell'ordine.

Art. 421 - Diritti doganali

Le spese di dogana sono a carico del compratore.

CAP. 14) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

SEZIONE I.

MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

PARTE I.

FERRAMENTA E UTENSILERIA

Art. 422 - Ordinazione

La compravendita avviene in base a listini e cataloghi generali delle ditte produttrici.

Sui prezzi di listino vengono generalmente praticati sconti di entità variabile, secondo l'importanza delle ordinazioni.

Le indicazioni dei cataloghi e dei preventivi circa misure, peso, contenuto, ecc., si intendono approssimative e senza impegno. Eventuali osservazioni e aggiunte, da parte del

committente, alle condizioni di vendita e di invio non hanno valore se non sono confermate per iscritto dal venditore.

Le ordinazioni per invio diretto dalle fabbriche sono assunte dal venditore senza alcun impegno circa la loro esecuzione, essendo subordinate alle condizioni di vendita stabilite dai vari consorzi ed uffici di vendita dei produttori.

Le ordinazioni assunte a mezzo di viaggiatori, piazzisti, rappresentanti o direttamente trasmesse sono impegnative e, quindi, irrevocabili. Esse però debbono essere approvate dal venditore entro un termine di giorni 15, trascorso il quale, se non vi è stata comunicazione contraria, si intenderanno tacitamente accettate.

Le offerte si intendono fatte senza impegno e nei limiti della disponibilità.

Art. 423 - Termini di consegna

I termini di spedizione e di consegna sono impegnativi per il venditore, salvo che eventuali ritardi siano determinati da causa di forza maggiore. In tal caso, il venditore si riserva di scegliere fra il prolungamento del termine di consegna stabilito e l'annullamento totale o parziale del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo per il compratore.

Ove non sussistano cause di forza maggiore, il compratore ha diritto all'annullamento dell'ordinazione con 10 gg. lavorativi di preavviso.

L'annullamento si intenderà accettato ove la spedizione o la consegna non abbiano luogo prima dello scadere di detto termine.

Qualora una ordinazione sia stata eseguita soltanto in parte, per mancanza di disponibilità, il venditore si riserva, d'intesa con il compratore, di spedire la parte restante entro un periodo da convenire.

Comunque in nessun caso il compratore potrà chiedere proroghe di pagamento per le spedizioni avvenute.

Art. 424 - Spedizioni

La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco domicilio. Ogni responsabilità del venditore cessa al momento della consegna della merce al vettore.

Le merci spedite via mare saranno coperte da assicurazione solo nel caso che il committente ne faccia richiesta per iscritto e le spese relative resteranno a suo carico. Il committente avrà diritto di indicare la compagnia presso la quale l'assicurazione dovrà essere fatta. In caso di silenzio, il venditore s'intenderà autorizzato ad affidare l'assicurazione a compagnia di sua scelta e senza sua responsabilità.

Il venditore, quando non esistono istruzioni speciali da parte del compratore, avrà diritto di far eseguire il trasporto della merce con il mezzo che riterrà più conveniente.

La perdita totale o parziale della merce durante il viaggio, avaria da questa subita, contestazione col vettore e ritardi nella resa, non danno diritto al compratore di ritardare il pagamento stabilito e di non accettare le tratte che gli vengono presentate per l'accettazione, restando salva ogni sua rivalsa nei confronti del vettore.

Art. 425 - Condizioni di pagamento

Agli effetti delle condizioni di pagamento, per data fattura si intende quella della spedizione

o quella in cui la merce è messa a disposizione del compratore, per la consegna, nei magazzini della casa venditrice.

Per spedizioni effettuate direttamente dalle fabbriche, vale, per la fatturazione ed il pagamento, il peso stabilito dalla fabbrica fornitrice.

Ove si verifichi un ritorno di tratte insolute o per mancata accettazione, le spese di protesto e del conto di ritorni saranno a carico del committente.

Art. 426 - Reclami

Il compratore è tenuto a ritirare la merce e a curarne il deposito, anche se sollevi eccezioni sulla medesima, pur non restando esonerato dai prescritti accertamenti.

Nessun reclamo viene ammesso dopo il terzo giorno in caso di consegna di merce arrivata da fuori piazza. Le restituzioni di merce devono essere preventivamente accettate dal venditore.

Se la merce è idonea all'uso cui è destinata, i suoi eventuali vizi danno diritto soltanto ad una riduzione del prezzo, salva la facoltà del venditore di sostituire la merce inviata.

PARTE II.

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II.

MEZZI DI TRASPORTO

Non sono stati accertati usi.

CAP. 15) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

SEZIONE I.

PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE II.

MARMO, PIETRE E ALABASTRO LAVORATO

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III.

CALCE, CEMENTI E GESSO

PARTE I.

CEMENTI

Art. 427 - Consegna

La consegna del cemento avviene nel luogo di produzione o nei magazzini del venditore.

Il carico della merce sui mezzi del compratore è eseguito a spese del venditore.

I cementi sono forniti in sacchi di carta del peso di kg. 25 lordi e fatturati a peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

I cementi vengono anche consegnati sfusi su mezzi meccanizzati (autobotti). In tal caso, i produttori applicano ai recipienti che contengono i cementi degli appositi sigilli - cartellini con le indicazioni dell'officina produttrice, del tipo di cemento e delle resistenze.

Art. 428 - **Prezzo**

Il prezzo in genere è riferito al quintale.

PARTE II.

CALCE, GESSO

Art. 429 - **Consegna**

La consegna della calce e del gesso avviene nel luogo di produzione o nei magazzini del venditore.

La calce idrata è fornita in sacchi di carta del peso lordo di kg. 25.

La calce idrata viene anche consegnata sfusa su mezzi meccanizzati (autobotti). In tal caso, i produttori applicano ai recipienti che contengono la calce idrata degli appositi sigilli - cartellini con le indicazioni della fabbrica produttrice e del tipo di calce.

Il gesso è fornito in sacchi di carta del peso lordo di kg. 25.

Art. 430 - **Prezzo**

Il prezzo della calce idrata e del gesso è riferito al peso lordo per netto.

SEZIONE IV.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

PARTE I.

LATERIZI

Art. 431 - **Forma del contratto**

Il contratto di compravendita dei laterizi in genere si conclude per iscritto.

Art. 432 - **Qualità**

I materiali oggetto del contratto si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche del mercato.

Art. 433 - **Consegna, spese di trasporto e di facchinaggio**

I mattoni pieni e forati, i laterizi per solai, le tavelle, i tavelloni, le tegole e simili, se sono consegnati franco cantiere, vengono caricati e trasportati accatastati su pallet.

Nella compravendita di materiali edilizi le spese di trasporto sono a carico del compratore, quando la merce è venduta per consegna nei magazzini del venditore; sono a carico del venditore, quando essa è venduta a piè d'opera.

Nella compravendita dei materiali edilizi ed in particolare dei laterizi, quando i materiali vengono venduti franco cantiere del cliente, le spese di facchinaggio per lo scarico sono a carico del compratore.

Art. 434 - **Prezzo**

Per i mattoni pieni, semipieni, paramano, forati, tegole, colmi, pianelle, il prezzo è riferito all'unità.

Per le tavelle, i tavelloni, gli elementi per solai, le canne fumarie, il prezzo è riferito al pezzo o al metro lineare; per i comignoli e gli esalatori è riferito al numero.

Art. 435 - **Controllo e reclami**

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna.

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento.

Art. 436 - **Pagamento**

Il pagamento si esegue a consegna avvenuta o su presentazione della fattura.

PARTE II.

SABBIA E GHIAIA

Art. 437 - **Contrattazione**

La sabbia, la ghiaia e il misto sono contrattati a volume.

La sabbia e la ghiaia si intendono contrattate lavate e pulite.

Art. 438 - **Misurazione**

Il materiale si intende misurato non compresso. La misurazione si esegue all'atto della consegna sui mezzi di trasporto.

Art. 439 - **Consegna**

La consegna del materiale è eseguita, in genere, franco cantiere.

Art. 440 - **Controllo**

I materiali inerti sono controllati, per la qualità e la misura, all'atto della consegna.

Art. 441 - **Pagamento**

Il pagamento si esegue alla consegna o su presentazione di fattura.

PARTE III.

PIETRE NATURALI

Art. 442 - **Contrattazione**

I graniti e i marmi, in blocchi greggi e lavorati, si contrattano a metro cubo; le lastre a me-

tro quadrato; gli zoccolini e simili a metro lineare; i frammenti a quintale.

Art. 443 - Misurazione

La valutazione volumetrica delle pietre naturali è fatta in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

Nella misurazione si tiene conto di quelle parti di rientranze nel muro, necessarie per assicurarne la stabilità, nei limiti dell'ordinato.

Art. 444 - Consegna

La consegna del materiale, se è resa franco acquirente, viene fatta dalla ditta fornitrice alla fabbrica o al cantiere del compratore, fino dove arriva la strada carreggiabile.

In caso di merce resa franco produttore il trasporto è a carico dell'acquirente.

Lo scarico è comunque eseguito a cura e spese del compratore.

Art. 445 - Assistenza alla posa in opera

L'assistenza alla posa in opera si intende a carico del compratore.

Art. 446 - Rischio di segagione

Nelle vendite di blocchi greggi di marmo o granito, è a carico dell'acquirente il «rischio di segagione», intendendosi per tale rischio che il blocco contenga ed evidenzi, una volta lavorato, delle impurità o imperfezioni che ne pregiudichino in minore o maggiore misura l'utilizzabilità.

PARTE IV.

PIETRE ARTIFICIALI

Art. 447 - Misurazione

La misurazione delle decorazioni in pietre artificiali si fa in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

La misurazione dei ripiani si esegue in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo. Quella dei trafori a metro lineare, quella degli intonaci sulla misura effettiva. Le colonnine si valutano a numero.

Per gli altri lavori minuti, come contorni di finestre e fasce marcapiano, la misura è eseguita a metro lineare.

PARTE V.

PAVIMENTAZIONE, COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE IN ASFALTI E BITUMI

Art. 448 - Oggetto del contratto

I pavimenti di asfalto naturale si intendono di spessore minimo di mm. 20 con un impasto di 50% di mastice, 5% di bitume naturale e 45% di ghiaietto siliceo lavato e ricoperto di sabbia silicea (graniglia) incorporata a caldo.

Le impermeabilizzazioni bituminose vengono realizzate con le caratteristiche tipologiche

e costruttive specificate nel prezzario regionale vigente.

Art. 449 - **Garanzia**

Quando l'impresario dispone senza riserve l'inizio dei lavori di copertura, accetta il piano di posa e la sufficiente pendenza e garantisce la perfezione del lavoro.

Le opere in asfalto naturale e artificiale sono garantite per cinque anni; quelle in cartoni bituminosi, cartonfeltri, ecc. per dieci anni.

Art. 450 - **Misurazione**

La misurazione delle coperture, dei pavimenti e dei rivestimenti di asfalto, ecc. si esegue a metro quadrato, comprendendo lo sviluppo dei colli di raccordo alle pareti perimetrali.

Art. 451 - **Pagamento**

Il pagamento viene stabilito di volta in volta.

PARTE VI.

MATERIALI PER LAVORI STRADALI

Art. 452 - **Contrattazione**

In conformità al prezzario regionale vigente:

- i materiali per lavori stradali sono contrattati, secondo la loro natura, a metro cubo, a metro quadrato, a metro lineare o a peso;
- le pavimentazioni, in qualunque materiale, sono contrattate a metro quadrato.

Art. 453 - **Misurazione**

La misurazione del materiale per lavori stradali, sia in peso che in volume, è eseguita sui mezzi di trasporto in cantiere.

Art. 454 - **Consegna**

La consegna dei materiali per lavori stradali si esegue franco cantiere.

PARTE VII.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCINI DI COTTO

Art. 455 - **Contrattazione**

Le contrattazioni delle piastrelle da pavimento e da rivestimento sono fatte a metro quadrato quando il materiale è fornito in opera oppure in provvista.

In quest'ultimo caso si fa riferimento, per la misurazione effettiva e per le sole piastrelle da rivestimento, a un calibro medio.

Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento sono contrattati a numero o a metro quadrato.

I mosaici in ceramica e vetrosi sono contrattati a metro quadrato sia in provvista che in

opera.

I klinker e i mattoncini di cotto sono contrattati a numero.

Art. 456 - **Scelte e tolleranze**

Le marmette, i marmettoni, i pietrini, i masselli in agglomerato di cemento e i mosaici sono contrattati in una unica scelta.

Le piastrelle di gres, da pavimento e da rivestimento, si distinguono in tre scelte:

- nella prima si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri ed uniformità di colore;
- nella seconda sono tollerati lievi difetti che non pregiudicano l'aspetto in opera;
- nella terza sono ammessi difetti più sensibili di formato, di superficie, dei bordi, di tinta, ma che non ne impediscano l'utilizzazione nei lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.

Il klinker da pavimento o rivestimento è contrattato in due scelte:

- nella prima si richiedono pezzi non incurvati, formato regolare, bordi integri ed uniformità di colore;
- nella seconda sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi che tuttavia non pregiudichino l'aspetto complessivo del materiale in opera.

Art. 457 - **Consegna**

La consegna, nei rapporti tra fabbricante e grossista, è eseguita franco fabbrica su automezzo; nei rapporti tra grossista e impresa di costruzione, è eseguita franco magazzino o cantiere del committente su automezzo.

Art. 458 - **Imballaggio**

Le piastrelle, di qualunque tipo, i mattoni ed i mosaici sono consegnati con imballi effettuati con pallets.

Art. 459 - **Posa in opera**

Se nel contratto è convenuta la posa in opera, sono a carico del committente:

a) se trattasi di pavimenti di agglomerati cementizi: l'approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia e della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali e dell'acqua al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici e la segatura a protezione dei pavimenti;

b) se trattasi di pavimenti in gres, oltre alle prestazioni di cui alla lettera a), la manovalanza in aiuto al posatore;

c) se trattasi di rivestimenti, la preparazione delle superfici da rivestire con adatto intonaco rustico, ben livellato, il sollevamento e il trasporto dei materiali e dell'impasto cementizio al posto di lavoro.

Art. 460 - **Misurazione di «pose in opera»**

La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera si esegue sulla effettiva superficie, tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento con deduzione di tutti i vuoti.

PARTE VIII.

PAVIMENTI IN MOSAICO DI MARMO

Art. 461 - Consegna

Il materiale per la costruzione dei pavimenti in mosaico è consegnato dalla ditta fornitrice direttamente al luogo della messa in opera. Lo scarico del materiale è eseguito a cura e spese del compratore.

Art. 462 - Misurazione

La misurazione dei pavimenti in mosaico è eseguita in opera, a metro quadrato da parete a parete, tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento.

Art. 463 - Rinvio

In quanto applicabili, valgono per i pavimenti in mosaico di marmo gli usi della precedente Parte VII.

PARTE IX.

MATERIALI E PAVIMENTI IN LEGNO

Art. 464 - Contrattazione

Il materiale per pavimentazioni in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista.

Per le dimensioni e qualità si fa riferimento alle norme UNI (Unificazione Nazionale Italiana).

Art. 465 - Tolleranze

I listoni si intendono di legname mercantile, stagionato naturalmente, e lavorati ad incastro e linguetta.

Nella qualità del legname dei listoni non sono tollerati nodi cadenti, spaccature e marcio.

Nelle misure e nelle qualità dei listoni sono ammesse quelle tolleranze che non compromettono l'estetica e la statica dell'insieme.

Le tavolette si intendono ricavate da legname di qualità mercantile, essiccato artificialmente o naturalmente.

Sulle dimensioni delle tavolette non sono ammesse tolleranze.

Nelle tavolette di «prima qualità» è tollerata, sulla faccia inferiore, la presenza di nodini sani e compatti e di sgranature di lavorazione.

Nelle tavolette di «prima commerciale» sono tollerati piccoli difetti come occhi di pernice e sulla faccia inferiore la presenza di nodini sani e compatti, sgranature di lavorazione e tracce di alborno.

Nella «seconda qualità» sono tollerati, sulla faccia inferiore, alborno, nodi sani e compatti e difetti di lavorazione.

Nelle tavolette di faggio evaporato o di mogano di seconda qualità sono tollerati, sulla parte in vista, nodini sani e compatti, qualche macchia o venatura e segni di evaporazione

irregolare.

Art. 466 - **Consegna**

La consegna del materiale per pavimenti in legno è eseguita in genere franco cantiere; così pure, se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, il quale ne assume la custodia.

Art. 467 - **Posa in opera**

La posa in opera dei pavimenti di legno deve essere eseguita in locali asciutti, muniti di serramenti esterni e vetri.

Nella posa in opera, sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali di posa.

Per i pavimenti da incollare, il piano di posa, a carico del committente, deve essere composto da idoneo massetto perfettamente livellato. La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo, così preparato, è completamente asciutto (circa 15% di umidità).

Art. 468 - **Misurazione**

I pavimenti di legno sono misurati da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco nel muro.

La misurazione del materiale per pavimenti in legno si esegue al netto del maschio per le tavolette.

Art. 469 - **Prezzo**

Il prezzo delle tavolette per quadri o a due incastri comprende le righette per la posa in opera.

Il prezzo dei pavimenti in opera comprende le armature, i chiodi, le zanche e le righette, la lamatura e le prime cerature e il collante per i pavimenti da incollare.

PARTE X.

VETRI, CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L'EDILIZIA

Art. 470 - **Qualità e tolleranze**

I vetri stampati devono avere lo stampo regolare e devono essere esenti da difetti apparenti.

Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità dei vetri semplici, semidoppi e mezzo cristalli che devono essere piani e senza pietre.

Art. 471 - **Misurazione**

La misurazione è eseguita sul minimo rettangolo circoscritto, con dimensioni a centimetri interi, multipli di tre.

Art. 472 - **Consegna**

I materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati franco cantiere.

Il rischio per la perdita delle cose si trasferisce al compratore all'atto della consegna della merce in cantiere.

Nel caso di fornitura in opera, la consegna al committente si intende avvenuta man mano che il materiale è posto in opera e se ne è accertata la corrispondenza con quanto ordinato.

Art. 473 - Prezzo

Nei contratti per merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di misure per il rilievo, di taglio, di spreco, di trasporto, di manovalanza, di posa in opera, del mastice necessario e dei rischi di rottura.

Gli eventuali ponteggi, l'assistenza di operai specializzati del costruttore delle serramenta, l'apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali al piano di lavoro nonché i locali idonei per l'immagazzinamento dei vetri sono a carico del committente.

PARTE XI.

PLASTICI PER L'EDILIZIA

Art. 474 - Contrattazione

I manufatti in materia plastica per l'impiego nell'edilizia vengono contrattati, a seconda della loro conformazione, a metro lineare, per superficie, a peso, a volume o a numero.

Il contratto può avere per oggetto la sola compravendita o anche la messa in opera dei materiali plastici.

Art. 475 - Termini di consegna

I termini di consegna, da stabilirsi di volta in volta, decorrono dalla data di accettazione dell'ordine e sono calcolati in giorni lavorativi.

I termini sono prorogati quando ricorrano cause di forza maggiore.

Art. 476 - Trasporto

Quando non sia convenuto altrimenti, la merce si intende venduta franco fabbrica su autotarro e viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.

Le spese di scarico dai mezzi di trasporto, anche se forniti dal venditore, sono a carico del committente.

Art. 477 - Forniture in opera

Per la fornitura in opera dei manufatti in plastica, sono a carico del fornitore le spese di carico, di trasporto e di scarico della merce, con i rischi relativi.

Sono a carico del committente:

- a) i ponteggi necessari per le varie lavorazioni;
- b) il trasporto ai piani di impiego e la eventuale manovalanza;
- c) la pulizia, l'energia elettrica e l'acqua;
- d) l'allestimento di un idoneo locale per il deposito del materiale, del quale il committente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge;
- e) l'applicazione, su richiesta e sotto la direzione del fornitore, dei particolari sottofondi

eventualmente necessari per l'applicazione delle materie plastiche.

Le maestranze specializzate, necessarie per la posa in opera dei manufatti, sono a carico del venditore.

Gli sfridi e i ritagli di materiale plastico sono a carico dell'esecutore dell'opera.

Art. 478 - Misurazione

La misurazione viene eseguita calcolando il materiale effettivamente messo in opera e deducendo le superfici non coperte.

Per i materiali plastici laminati, calandrati, spalmati e i pannelli, messi in opera su pareti o pavimenti, la misurazione si esegue a metro quadrato; per le guscie, applicate sia verticalmente che orizzontalmente, a metro lineare.

PARTE XII.

MANUFATTI PREFABBRICATI PER L'EDILIZIA

Art. 479 - Oggetto del contratto

Sono oggetto del contratto i manufatti, semplici o composti, e le apparecchiature in materiale edilizio, confezionati fuori opera e che richiedono soltanto operazioni di montaggio e, eventualmente, di finissaggio nelle costruzioni a cui sono destinati.

Il contratto può avere per oggetto la sola compravendita o anche la messa in opera del materiale prefabbricato.

Art. 480 - Offerte

Le offerte di materiali prefabbricati destinati all'edilizia vengono normalmente fatte con l'indicazione di un termine per l'accettazione.

Le offerte si riferiscono ai tipi e misure standard del produttore. Le eventuali variazioni debbono essere espressamente concordate.

Art. 481 - Misurazione

I manufatti prefabbricati, eccezion fatta per quelli metallici, sono forniti, a seconda della loro natura, a metro quadrato, a metro lineare o a numero.

I manufatti metallici sono normalmente venduti a peso.

Per i pannelli e i manufatti in cemento forniti in opera, qualora si tratti di elementi che si sogliono vendere a numero, la misurazione si esegue calcolando le frazioni come interi.

Art. 482 - Consegna

La consegna, anche per forniture all'estero, si ha per effettuata all'atto in cui la merce viene messa a disposizione del committente nel cantiere.

Il termine per la consegna, che decorre dalla data di accettazione dell'ordine, è computato a giorni lavorativi e viene di diritto adeguatamente prorogato quando ricorrano cause di forza maggiore.

Art. 483 - Trasporto

La merce può essere resa franco automezzo fabbrica o franco cantiere.

Nel primo caso, le spese di trasporto e quelle di scarico dei materiali sono a carico del compratore.

Nelle vendite franco cantiere e nelle forniture in opera, le spese di carico, di trasporto e di scarico della merce, con i rischi relativi, sono a carico del fornitore.

Art. 484 - Montaggio

Nel prezzo delle forniture in opera è compreso il montaggio delle strutture. Ove occorra manovalanza, questa deve essere fornita dal committente.

Art. 485 - Collaudi

Il fornitore è tenuto a dare le prove di qualità e di resistenza dei manufatti o materiali mediante documenti ufficiali.

Il committente può richiedere, a spese del fornitore, le prove di collaudo degli elementi e dei manufatti in opera nel numero strettamente necessario.

Le spese del collaudo finale dell'opera ultimata sono a carico del committente.

Art. 486 - Custodia del materiale

Nelle forniture in opera, gli elementi prefabbricati e gli attrezzi depositati presso il cantiere del committente si considerano in deposito necessario a ogni effetto di legge.

Art. 487 - Pagamento

Le modalità e i termini per il pagamento vengono concordati all'atto dell'ordinazione.

Solo per i manufatti speciali si suole richiedere un anticipo nella misura da determinarsi volta per volta.

Art. 488 - Reclami

Per i vizi apparenti della merce i reclami debbono essere fatti entro otto giorni dal suo ricevimento.

SEZIONE V.

PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE

Art. 489 - Produzione locale

In provincia vengono prodotte, su scala prevalentemente artigianale, ceramiche e terraglie.

Art. 490 - Forma del contratto

Le contrattazioni si fanno in genere verbalmente. Per gli articoli di ceramica anche mediante commissione scritta.

Art. 491 - Unità base di contrattazione

Gli articoli di ceramica e le terraglie si contrattano a pezzo e a tipo.

Art. 492 - Requisiti della merce

Le qualità delle ceramiche, sia artistiche che comuni, sono: prima scelta, seconda scelta e scarto.

La prima scelta deve essere buona e commerciale nella modellazione, nei colori e nella riuscita tecnica.

La seconda scelta può presentare piccole imperfezioni.

Lo scarto presenta grosse imperfezioni di esecuzione artistica e tecnica (quali crepature, scorticature, cattiva cottura).

Per le terraglie esistono la prima e la seconda scelta.

Art. 493 - Imballaggio

L'imballaggio, generalmente effettuato in casse di legno e con trucioli di legno, deve essere eseguito con cura e a regola d'arte onde evitare, in un trasporto normale, rotture.

Le spese di imballaggio sono generalmente a carico del compratore e vengono conteggiate a parte. Spesso, tuttavia, il venditore usa effettuare l'imballaggio a sue spese.

Art. 494 - Consegna

La consegna della merce può essere pattuita franco magazzino venditore, franco stazione partenza o al domicilio del compratore.

Art. 495 - Spese di trasporto

Le spese di trasporto sono a carico del destinatario e così pure quelle relative ad eventuali assicurazioni.

Art. 496 - Reclami

I reclami per rotture devono essere fatti al momento del ricevimento o della consegna della merce per le terraglie ed entro 8 giorni per le ceramiche.

SEZIONE VI.
LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

Non sono stati accertati usi.

CAP. 16) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

SEZIONE I.
CONCIMI CHIMICI

Art. 497 - Ordinazione e prenotazione

Le ordinazioni generalmente vengono effettuate a mezzo richiesta scritta, nella quale sono fissate le condizioni per il ritiro della merce.

Le ordinazioni possono avvenire o al momento del fabbisogno o su prenotazione in vista delle campagne di concimazione.

I prezzi dei concimi chimici, in particolare azotati e complessi ad esclusione dei superfo-

sfati, vengono fissati a scalare a seconda dei mesi della consegna, sulla base del listino C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi).

Art. 498 - Forma e conclusione del contratto

Solitamente la vendita viene conclusa dopo l'accettazione da parte del produttore con lettera di conferma, in risposta alla richiesta scritta del compratore.

Art. 499 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

La vendita viene effettuata a peso con riferimento al tipo ed al titolo della merce.
I concimi chimici si contrattano a quintale.

Art. 500 - Campioni e analisi

Solo se è richiesto dal compratore, la merce oggetto di contrattazione viene campionata in contraddittorio.

Vengono confezionati tre campioni sigillati e controfirmati, dei quali uno resta in possesso del compratore, l'altro del venditore ed il terzo resta a disposizione presso il fornitore per eventuali contestazioni. Questa prassi viene adottata in particolare per vendite all'estero.

Art. 501 - Requisiti della merce

La merce deve corrispondere ai titoli richiesti nelle ordinazioni, che compaiono sull'imballaggio, con la tolleranza prevista dalla legge.

Art. 502 - Imballaggio

Gli imballaggi impiegati sono costituiti da sacchi di materiale plastico, di carta o a strati misti dei materiali predetti, di peso variabile fino ad un massimo di kg. 50 di peso lordo.

L'imballaggio è a carico del compratore, cui resta in proprietà, e viene calcolato tara per merce.

Art. 503 - Consegna

La consegna, da parte dei produttori, si intende franco destino per i concimi azotati e complessi, mentre si intende franco fabbrica o franco deposito del venditore per i superfosfati.

Art. 504 - Contestazione

Qualora la merce sia oggetto di contestazione e le parti non abbiano raggiunto un reciproco accordo, queste fanno ricorso al responso di un laboratorio di analisi di comune fiducia.

Le analisi verranno effettuate su campioni prelevati in contraddittorio dalla partita di merce contestata, qualora non siano già state effettuate campionature della merce in partenza di cui all'art. 500, nel qual caso le rilevazioni analitiche vengono eseguite sul campione depositato.

SEZIONE II. ANTICRITTOGAMICI

Art. 505 - Ordinazione e prenotazione

Le ordinazioni avvengono a mezzo richiesta scritta, cui deve seguire conferma scritta da parte del fornitore.

Art. 506 - Specie di vendita e unità base di contrattazione

La vendita viene contrattata a peso; l'unità di contrattazione è il quintale.

Sono elementi essenziali della contrattazione le caratteristiche specifiche della merce, la qualità ed il titolo del principio attivo.

Art. 507 - Imballaggio

Esistono imballaggi vari a seconda del tipo del prodotto: confezioni costituite da scatole di cartone o di materiale plastico fino ad un peso lordo massimo di kg. 5; sacchi di carta e di materiale plastico fino ad un massimo di kg. 25; sacchi di juta fino ad un massimo di kg. 100.

L'imballaggio è compreso nel prezzo, viene calcolato tara per merce e resta di proprietà del compratore.

Art. 508 - Consegna

I prodotti vengono consegnati su richiesta del compratore, anche su programma scaglionato nel tempo, previo accordo fra le parti.

Art. 509 - Trasporto

Il trasporto è a carico del compratore.

SEZIONE III.

PROFUMERIA, SAPONI, GLICERINA

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE IV.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE V.

COLORI E VERNICI

Art. 510 - Ordinazione, prenotazione e unità base di contrattazione

L'ordinazione può avvenire in forma verbale o scritta, direttamente presso la ditta produttrice o tramite i suoi rappresentanti.

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 511 - Imballaggio

I contenitori a perdere sono costituiti da barattoli di plastica di capacità variabile a seconda della natura del prodotto contenuto e il loro costo è a carico del fornitore.

Art. 512 - Consegna

La consegna della merce avviene generalmente franco fabbrica, per differente accordo.

Art. 513 - Avarie della merce

In genere, poiché le diverse confezioni sono sigillate, non viene effettuato un controllo della merce in arrivo, essendone garante il fornitore. In caso di avaria della merce, accertata al momento dell'impiego, questa è ripresa dal fornitore e sostituita.

SEZIONE VI.

MATERIE PLASTICHE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE VII.

DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

Non sono stati accertati usi.

SEZIONE VIII.

GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Art. 514 - Vendita del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)

La vendita del gas di petrolio liquefatto viene effettuata in bombole di proprietà della ditta imbottigliatrice.

Le bombole vengono date in comodato d'uso all'utente.

Il venditore e l'utente non possono far riempire le bombole appartenenti ad una determinata azienda da altri fornitori, sono impegnati a non cederle ad alcuno, neppure a titolo temporaneo, e debbono restituirle in perfetta condizione di funzionamento.

CAP. 17) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

SEZIONE I.

PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI

Art. 515 - Ordinazione e unità base di contrattazione

La merce viene ordinata numericamente sulla base di un listino prezzi.

Art. 516 - Consegna

La consegna della merce è a carico del fornitore.

CAP. 18) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

SEZIONE I.

LAMPADINE E CAVI ELETTRICI

PARTE I.
LAMPADE

Art. 517 - Ordinazione

L'ordinazione avviene verbalmente presso il magazzino e per iscritto presso il produttore.

Art. 518 - Specie di vendita

La vendita viene effettuata a numero.

Art. 519 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico del venditore.

La confezione deve avere caratteristiche tali da garantire l'incolumità della merce durante il trasporto.

Art. 520 - Collaudo

Il collaudo non viene effettuato all'atto del ricevimento della merce, ma durante la vendita; nel caso che una lampada risulti difettosa o inefficiente, questa viene restituita al fornitore, che è tenuto a sostituirla, senza alcuna indennità supplementare.

PARTE II.
CAVI ELETTRICI

Art. 521 - Ordinazione

L'ordinazione avviene verbalmente presso il magazzino e per iscritto presso il produttore.

Art. 522 - Imballaggio

Fino a 10 mm² il cavo viene fornito in matasse senza imballaggio in lunghezza standard di 100 m.l.

I cavi aventi una sezione oltre 10 mm² vengono forniti avvolti in bobine di legno. In questo caso la lunghezza del cavo non è standardizzata, ma varia in funzione della richiesta del cliente, della sezione del cavo e delle dimensioni della bobina.

Art. 523 - Garanzia

Per i cavi destinati a sopportare tensioni oltre 500 V, il fornitore è tenuto ad accompagnare la merce con un attestato di garanzia.

SEZIONE II.
STRUMENTI MUSICALI
Non sono stati accertati usi.

SEZIONE III.
STRACCI
Non sono stati accertati usi.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAP. 1) - USI BANCARI**Art. 524 - Operazioni di credito documentario**

Gli Istituti ed Aziende di Credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 del cod. civ., alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 525 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del cod. civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati agli enti suddetti.

Art. 526 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di Credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 527 - Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed in amministrazione (Art. 1838, comma 2° del cod. civ.)

Nel deposito di titoli a custodia ed in amministrazione, si intendono assunti a semplice custodia degli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito. Resta quindi escluso ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 528 - Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione e compenso

Nel deposito di titoli a custodia ed in amministrazione, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari.

Art. 529 - Recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 del cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 530 - Dell'anticipazione bancaria, assicurazione delle merci date in pegno

Per i depositi su pegno di merce, qualora chi costituisce il pegno non abbia provveduto all'assicurazione della merce contro i rischi indicati dall'Istituto od Azienda di credito a seconda delle circostanze, l'Istituto od Azienda stesso provvede all'assicurazione della merce per conto ed a spesa del debitore, regolandosi caso per caso, in relazione alla natura, al condizionamento, al luogo di conservazione della merce, ecc.

Art. 531 - Liquidazioni interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti o le Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

Art. 532 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 533 - Fondi (o somme) a disposizione e significato bancario

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare le somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti o le Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 534 - Accredito in conto «salvo buon fine»

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto o Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 535 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti e le Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 del cod. civ., usano accordare per

il reintegro della garanzia un termine di “cinque” giorni, oltre il quale l’Istituto o Azienda di credito ha il diritto di far vendere il pegno senza avviso.

Art. 536 - Usi in vigore per il credito su pegno

In caso di vendita all’asta degli oggetti dati in pegno per mancata rinnovazione o riscatto, il prezzo base al primo esperimento è pari al valore di stima risultante dalla polizza.

Per i pegni rimasti invenduti si procede a un secondo esperimento al prezzo base corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi e diritti accessori.

L’Istituto non risponde dei difetti intrinseci palesi ed occulti delle cose date in pegno vendute all’asta, dopo l’avvenuta aggiudicazione.

Art. 537 - Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l’amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

Art. 538 - Termine per l’esercizio del diritto di opzione

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed in amministrazione, il termine ultimo, entro il quale le istruzioni per l’esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito, è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l’esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti nonché ogni altra incombenza relativa.

Art. 539 - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall’estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 540 - Interessi di mora sui mutui e finanziamenti

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

CAP. 2) - USI DELLE ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 3) - USI DELLE BORSE VALORI

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAP. 1) - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI**SEZIONE I.
LAVANDERIA, TINTORIA****PARTE I.****LAVATURA E PULITURA A SECCO E A UMIDO, TINTURA DI INDUMENTI****Art. 541 - Consegna e disposizioni per la lavorazione della merce**

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla tintoria e deve dare esatte disposizioni per la lavorazione.

La tintoria rilascia al committente una ricevuta, che costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce.

Art. 542 - Responsabilità della tintoria

La tintoria deve effettuare la lavorazione a regola d'arte, ma la lavorazione è eseguita a rischio e pericolo del cliente relativamente agli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, da precedenti lavorazioni, ecc. La tintoria non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili, né di lacerazioni di tessuti particolarmente delicati.

La tintoria può sempre recedere dal contratto se, attraverso un più accurato esame della merce da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che questa non darebbe buon esito.

La tintoria non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. 546, salvo che il committente non abbia comunicato di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 543 - Risultato della tintura

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

Art. 544 - Termini di consegna

Per la consegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della tintoria, per un tempo pari a quello originariamente pattuito.

Art. 545 - Termine per il ritiro

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo la norma di cui all'articolo precedente.

Trascorso il termine di cui sopra, la tintoria ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese, trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La tintoria non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione e nella custodia.

Trascorsi 30 giorni dal termine di riconsegna degli oggetti, la ditta non risponde più di questi.

Art. 546 - Verifica della merce

Il committente deve verificare la merce al momento della riconsegna, non ammettendosi reclami dopo il ritiro e ciò anche se la riconsegna avviene a domicilio.

Art. 547 - Smarrimento della merce

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'art. 545, esso non si considera smarrito prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta presentata dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

Art. 548 - Risarcimento danni

La tintoria è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa.

Trascorso il termine di 30 giorni, indicato al 1° comma del precedente art. 545, in caso di perdita dell'oggetto, dovuta a furto, smarrimento, incendio, ecc., la ditta non è tenuta a risarcire il cliente.

Art. 549 - Rapporti tra industriali ed esercenti

Nei rapporti tra lavanderie e tintorie propriamente dette ed altri esercenti che non eseguano le lavorazioni in laboratori propri, si applicano le norme di cui agli artt. 541 - comma 1, 542 - commi 1, 2 e 3.

L'art. 544 si applica integrato dalle seguenti disposizioni:

Il termine per la riconsegna è di due giorni per il lavaggio a secco, di cinque per il lavaggio chimico e di dieci per la tintura.

Quando esigenze tecniche richiedono termini più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari.

Non si risponde della merce non reclamata dopo novanta giorni dalla data della commissione.

La verifica della merce avviene quando la presa e la riconsegna degli indumenti non devono essere eseguite dall'industriale.

Non sono ammessi reclami oltre il termine di giorni cinque dalla riconsegna.

I reclami non sono comunque ammessi dopo una smacchiatura, anche parziale.

Al termine di giorni trenta, di cui all'art. 545, è sostituito il termine di giorni venti.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, valgono le norme di cui all'art. 548.

PARTE II.
LAVATURA DELLA BIANCHERIA**Art. 550 - Ritiro e consegna**

Gli indumenti da lavare sono ritirati al domicilio del committente a cura della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso e ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare valore.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna degli indumenti a domicilio del committente hanno luogo a periodi stabiliti.

Art. 551 - Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre i sette giorni dalla riconsegna, ma, se il committente esegue la verifica all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

Art. 552 - Responsabilità e risarcimento danni

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivati dall'usura e per le perdite in ragione del valore effettivo ed attuale dei capi smarriti o deteriorati.

Art. 553 - Smarrimento degli oggetti

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro e riconsegna.

PARTE III.
LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE**Art. 554 - Ritiro della merce**

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata presso il domicilio del committente da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale lascia una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo, di regola, settimanalmente.

Art. 555 - Biancheria e indumenti di particolare valore

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia la biancheria e gli indumenti di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi particolare responsabilità.

Art. 556 - Responsabilità della lavanderia

La lavanderia deve eseguire il lavoro a regola d'arte.

La lavanderia non risponde dell'esito della lavorazione di biancheria di tessuti misti, raion e sintetici nonché degli oggetti deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, da eccessivo uso, da sudore e da altro agente.

La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori di tessuti che non abbiano tinte solide.

La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta, di cui all'art. 554, salvo che il committente non abbia comunicato di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 557 - Riconsegna

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza la restituzione della distinta ricevuta, di cui all'art. 554.

Salvo i casi in cui la presa e la riconsegna della biancheria vengono eseguiti dall'industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro 30 giorni dalla loro consegna. Trascorso detto termine, la lavanderia non è responsabile di eventuali deterioramenti della biancheria in giacenza ed è in sua facoltà esigere un supplemento di prezzo per la prolungata custodia.

Art. 558 - Termini della riconsegna

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente. Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può chiedere un termine più ampio.

Art. 559 - Verifica della merce

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo trascorsi due turni di presa e riconsegna.

Art. 560 - Smarrimento degli oggetti

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato, ai sensi dell'art. 558, non si considera smarrito prima del ventesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta fatta dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

Art. 561 - Risarcimento dei danni

Si applicano le disposizioni, di cui all'art. 552.

PARTE IV. NORME FINALI

Art. 562 - Deroghe

Normalmente le tintorie e le lavanderie non riconoscono deroghe alle condizioni di lavorazione indicate nel retro delle ricevute di consegna, anche se tali deroghe sono state pattuite con il cliente da personale dipendente della ditta.

SEZIONE II. TINTEGGIATURA DI STANZE E VERNICIATURA DI INFISSI

Art. 563 - **Specie di lavorazioni**

- I lavori di tinteggiatura e di verniciatura si distinguono in tre categorie:
- tipo industriale, cioè eseguito in serie;
 - tipo commerciale, cioè eseguito per singoli appartamenti o stanze;
 - tipo artistico (decorazioni, applicazione di parati, ecc.).

Art. 564 - **Modalità per la misurazione delle superfici**

Le superfici si misurano come segue:

- a) Tinteggiature: la tinteggiatura di ogni tipo è normalmente misurata vuoto per pieno fino a 4 m². E' compresa, comunque, sempre la "mazzetta" o "spalletta" di qualsiasi spessore. Ogni eccedenza di vuoto per pieno oltre i 4 m² non viene conteggiata.
- b) Verniciature:
 - 1) la verniciatura dei canali, colatoi di gronda, ferri a L, a T, a V, ecc. viene normalmente misurata per metri lineari;
 - 2) per gli infissi di parti in legno o in ferro di finestre bascolanti dei garages si effettuano misurazioni 2 volte la superficie;
 - 3) per gli avvolgibili 2 volte e mezzo la superficie;
 - 4) per persiane romane e serrande di negozi, sia piene che a rete, 3 volte la superficie.

Art. 565 - **Forma del contratto**

Le prestazioni di tipo industriale sono convenute con contratto scritto, la cui registrazione è a carico del committente.

Per le prestazioni di tipo commerciale, il contratto è stipulato in genere verbalmente.

Per le lavorazioni artistiche, i lavori sono preceduti da presentazione di bozzetti di massima e campioni del materiale da porre in opera.

Art. 566 - **Termini di esecuzione**

Il termine per l'esecuzione del lavoro di tipo industriale viene stabilito all'atto della commissione.

Normalmente viene convenuta una penale a carico della parte responsabile del ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Tale ritardo viene contestato alla parte inadempiente con lettera raccomandata - ricevuta di ritorno.

Per i lavori di tipo commerciale e artistico, il termine è puramente indicativo e viene, comunque, convenuto verbalmente tra le parti.

Art. 567 - **Esecuzione**

I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte.

Se ragioni tecniche consigliano di ritardare l'esecuzione dei lavori per la loro migliore riuscita, il prestatore d'opera deve darne comunicazione verbale al committente, specificandone le cause.

Ove il committente ordini ugualmente il proseguimento e l'ultimazione dei lavori, il prestatore d'opera è tenuto a confermare le ragioni di cui sopra con lettera raccomandata - ricevuta di ritorno, escludendo così ogni sua responsabilità.

Art. 568 - Pagamento

Per i lavori di tipo industriale, sono convenuti nel contratto il luogo, il tempo e le forme di pagamento; di regola l'80-90% dell'importo viene pagato a stati di avanzamento dei lavori ed il saldo dopo il collaudo.

Per i lavori di tipo commerciale, vengono corrisposti acconti del 40% circa a metà lavoro e il saldo dopo l'ultimazione.

Per i lavori di tipo artistico, il committente anticipa il prezzo dei materiali di pregio da impiegare e versa acconti vari nel corso di esecuzione del lavoro, il rimanente (10% circa) viene saldato dopo la consegna del lavoro ultimato.

SEZIONE III. USI DELLE COPISTERIE

Art. 569 - Specie di prestazioni

I lavori usualmente affidati alle copisterie si distinguono in:

- piccola corrispondenza generica;
- elaborati tecnici;
- elaborati contabili, legali, ecc.;
- tesi di laurea e narrativa in genere.

Art. 570 - Commissione

La commissione del lavoro è generalmente verbale.

Art. 571 - Termini di esecuzione e prezzo

Al momento della commissione viene convenuto, normalmente, un termine di massima per l'esecuzione del lavoro e, a richiesta del cliente, il relativo prezzo.

Termine di esecuzione e prezzo, comunque, variano secondo il tipo e l'urgenza del lavoro.

Art. 572 - Materiali occorrenti per i lavori di copisteria

Normalmente, il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro di copia viene fornito dalla copisteria, eccetto la carta legale e i moduli speciali.

Art. 573 - Pagamento

Il pagamento viene effettuato in contanti alla consegna del lavoro eseguito e, a richiesta del cliente, anche su presentazione fattura.

Per l'esecuzione di particolari lavori la copisteria può richiedere un anticipo sul prezzo.

Art. 574 - Obblighi della copisteria

La copisteria è impegnata a mantenere la riservatezza su quanto viene a sua conoscenza in occasione delle prestazioni eseguite.

SEZIONE IV. USI PER LA RILEGATURA DEI LIBRI

Art. 575 - **Ordinazione**

Le ordinazioni sono fatte direttamente al rilegatore.

Art. 576 - **Ricevuta**

Il rilegatore rilascia al committente una ricevuta di consegna che costituisce documento indispensabile per il ritiro del lavoro.

Il rilegatore non assume responsabilità per la riconsegna del lavoro a persona che si presenti munita della ricevuta, salvo che il committente non abbia comunicato di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 577 - **Materie prime**

Le materie prime vengono fornite dal rilegatore che le acquista nei seguenti modi:

- cartone: a peso;
- carte lavorate:
 - a foglio o ogni cento;
 - 45 metri ciascuna e per altezza da cm. 90 a 100;
- pergamene: a peso;
- pelli: a piede quadrato;
- oro: a rotoli o a libretti;
- colla: a peso;
- nastro: a metro o a pezza;
- refe e cotone: a tubi o a gomitoli.

Art. 578 - **Obblighi del rilegatore**

Il rilegatore è responsabile della esatta piegatura dei fogli, quando non sia di ostacolo a questa una cattiva o trascurata stampa. In tal caso il rilegatore è tenuto a far rilevare le inesattezze che riscontra prima di procedere alla rilegatura.

È pure responsabile di curare l'ordine nelle segnature, riscontrando i numeri delle pagine e ponendo attenzione alla messa a posto delle stampe fuori testo, ed è pure responsabile del taglio dei margini dei libri il quale deve essere, salvo accordo diverso col cliente, il minimo possibile.

Se per irregolarità dei fogli di carta o per inesatta stampa, egli riscontri che, dovendo tagliare i margini, sarebbe necessario fare al libro una eccessiva smarginatura, deve avvisarne il cliente.

Art. 579 - **Modelli e campioni**

I modelli e i campioni non possono essere richiesti che per le legature in tela, dette editoriali, con eventuali fregi impressi in oro e a colori sulla copertina, e riguardare solo i fregi e

le iscrizioni da applicarsi alla copertina stessa. Le prove dei progetti sono a carico dei committenti.

Art. 580 - Altri usi

Per la fornitura delle materie prime da parte del cliente, per fregi e decorazioni delle copertine, per i termini di consegna, i reclami, la proprietà artistica, i pagamenti e la giurisdizione, gli usi sono comuni a quelli degli altri rami dell'industria grafica.

SEZIONE V.

USI PER PRESTAZIONI FOTOGRAFICHE

Art. 581 - Proprietà dei negativi

Il fotografo si riserva la proprietà dei negativi e dei files delle riprese fotografiche di cerimonie e di prestazioni effettuate in studio o presso i clienti, fermo il divieto di riprodurre o di rendere pubbliche le immagini senza il consenso del cliente.

CAP. 2) - USI MARITTIMI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 3) - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 582 - Ordinazione e prenotazione

L'ordinazione e la prenotazione dei trasporti possono avvenire per iscritto, a voce, a mezzo telefono o telex, ecc.

Art. 583 - Imballaggio

Il vettore si assume la responsabilità del trasporto della merce quando l'imballaggio è fatto a regola d'arte e conforme alla natura della merce; in caso contrario non risponde di eventuali danni.

Comunque il vettore ha la facoltà di apporre sulla bolla di accompagnamento della merce la dicitura "si accetta con riserva per insufficienza d'imballaggio".

Art. 584 - Deposito della merce

La merce tenuta in deposito deve essere conservata e assicurata dal depositario contro il furto e i danni che possono derivare dall'ambiente stesso (umidità, ecc.).

Art. 585 - Consegna

Nei trasporti di città, le consegne vengono normalmente effettuate nello stesso giorno, mentre per consegne in altre località viene stabilita, al momento del contratto, la data di consegna.

Se invece trattasi di merce che è destinata allo sbarco, il periodo di franchigia è di ore 12, se l'automezzo è pronto per le operazioni di scarico prima delle ore 10 antimeridiane, e di ore 24, se l'automezzo è pronto per le operazioni dopo le ore 10 antimeridiane.

Art. 586 - Verifica della merce

Il vettore si accerterà con ispezione esterna che la merce sia in uno stato normale e con imballaggio sufficiente a proteggerla. Il vettore deve consegnare la merce al destinatario nelle condizioni in cui l'ha avuta in consegna.

Art. 587 - Ricevimento

Nel caso che la merce venga rifiutata dal destinatario, il vettore è obbligato a informare subito il mittente, chiedendo istruzioni sul da farsi. Nel caso che:

- 1) il mittente ordini il ritorno della merce, lo stesso è obbligato a pagare il trasporto di ritorno;
- 2) il mittente ordini di trasportare la merce ad altro destinatario in altra località, deve pagare la differenza di tariffa (maggiorazione di trasporto).

Per le merci spedite, che vengono rifiutate dal destinatario, il mittente è obbligato a pagare i diritti di sosta per il periodo di tempo che la merce rimane in deposito presso il vettore.

Art. 588 - Ritardo nella consegna e nel ricevimento

Qualora il trasporto riguardi merce deperibile e la consegna avvenga con ritardo, il vettore è tenuto a pagare i danni, a meno che non dimostri essere dovuto il ritardo a causa di forza maggiore.

Art. 589 - Spedizione, trasporto e assicurazione

Poiché il vettore è responsabile della merce, questa deve essere assicurata per il suo valore; in caso contrario il vettore risponde personalmente dei danni.

Il facchinaggio è a carico del destinatario.

Art. 590 - Pagamento

I trasporti a «collettame» vengono pagati normalmente alla consegna, se in porto assegna- to; se in porto franco, paga il mittente; se non gravati di assegno, paga il destinatario in ragione del 2% sull'assegno che grava la merce.

I trasporti a carico completo vengono pagati su fattura a vista o, massimo, fino a 30 giorni.

Art. 591 - Reclami

Nel caso di merce deteriorata, di differenza di peso, di manomissione, ecc., il destinatario deve scrivere la sua riserva sulla lettera di vettura che viene dallo stesso firmata e in calce alla riserva deve essere apposta la firma per approvazione del personale che ha effettuato la consegna.

Art. 592 - Perizia

Se le parti non raggiungono un accordo per il danno subito dalla merce, ciascuna nomina un perito e d'accordo, se il caso, un terzo perito per la soluzione della controversia.

CAP. 4) - USI NEI TRASPORTI AEREI

Non sono stati accertati usi.

CAP. 5) - USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non sono stati accertati usi.

APPENDICE

USI NEGOZIALI “LEASING”

DIRITTI DI MEDIAZIONE

USI NEGOZIALI “LEASING”

Art. 1 - **Definizione**

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 2 - **Scelta del fornitore**

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo di bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore, compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

Art. 3 - **Forma del contratto**

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si stipula con scrittura privata.

Art. 4 - **Ordinazione**

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

Art. 5 - **Consegna**

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

Art. 6 - **Legittimazione attiva dell'utilizzatore**

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 7 - **Corrispettivo**

L'utilizzatore versa al concedente, con cadenza periodica, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche se inerente a contestazioni sul bene o al verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 8 - Utilizzazione del bene

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene, salvo il consenso del concedente.

Art. 9 - Assicurazione

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di deperimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 10 - Perdita parziale o totale del bene

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, a cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 12 - Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto

Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;

- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente in base agli accordi.

DIRITTI DI MEDIAZIONE*1) COMPRAVENDITA BESTIAME*

	IMPORTO (a capo)
EQUINI	€ 6,13
BOVINI	
a) vitelli	€ 6,13
b) bovini adulti	€ 6,13
c) bovini da macello	€ 6,13
SUINI	
a) lattinzoli	€ 1,02
b) magroni	€ 2,04
c) grassi	€ 4,08
OVINI	
a) agnelli e capretti	€ 1,02
b) pecore e castrati	€ 2,04

2) COMPRAVENDITA IMPIANTI INDUSTRIALI, AZIENDE COMMERCIALI, IMMOBILI RUSTICI E URBANI

Compravendita di impianti industriali e artigianali (immobili) 3% da ciascuna parte

Cessioni di aziende commerciali e negozi in genere muniti di licenza di polizia o autorizzazione comunale: sul prezzo complessivo del contratto (avviamento, buona uscita, arredamento esclusi i muri) 5% da ciascuna parte

IMMOBILI RUSTICI
Compravendita 3% da ciascuna parte

IMMOBILI URBANI

Compravendita di appartamenti di condominio 3% da ciascuna parte

PERMUTA IMMOBILI 3% da ciascuna parte, solo sul bene di valore più elevato

3) LOCAZIONI

LOCAZIONE DI APPARTAMENTI

Per contratti superiori ad un mese ed inferiori ad un anno, sul canone intero periodo. 10% del totale dei canoni, inferiori a dodici mesi, da ciascuna parte

Per contratti annuali e pluriennali sul canone del primo anno di locazione una mensilità da ciascuna parte

LOCAZIONE DI LOCALI AD USO DI NEGOZI, INDUSTRIE, UFFICIO, DIVERTIMENTO, CINEMA, TEATRO, ECC.

Per contratti annuali e pluriennali, sul canone del primo anno di lavoro una mensilità da ciascuna parte

INDICE ALFABETICO - ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E DELLE MERCI OGGETTO DI USI

N.B. - Il numero che segue i singoli titoli degli usi indica l'articolo.

A

Abbuoni: 105, 167, 170, 177, 271
A cancello chiuso: 7, 76
Acciai: 396-407
Acque minerali e gassose: 313-316
A fiamma e fuoco: 4, 103, 121
Affitto di fondi rustici: 79-88
Alluminio: (v. rottami di metalli vari)
Animali da cortile: 134-141
Anticrittogamici: 505-509
A presentazione fattura: 11
A saldo: 10
Asfalti (per pavimentazione, coperture e impermeabilizzazioni): 448-451

B

Banca: (v. usi bancari)
Bitumi (per pavimentazione, coperture e impermeabilizzazioni): 448-451
Bombole (gas compresso): 514
Borsa merci: (v. contratti in borsa merci)
Borse in pelle: (v. lavori in pelle)
Bronzo: (v. rottami di metalli vari)

C

Calce: 429-430
Caparra: 1, 94, 112, 124, 154, 202, 292, 304
Caprini: 133
Carbone vegetale: 221-225
Carni fresche: 268-271
Carni preparate: 272-276
Carta: **non esistono più usi**
Cartoni: 381
Cavi elettrici: 521-523
Cementi: 427-428
Ceramiche: (v. porcellane, maioliche e terraglie)
Cinghie per trasmissioni: (v. lavori in cuoio)
Circa: 3, 183
Cistifellee: (v. residui della macellazione)
Colori: 510-513
Combustibili vegetali: 214-220
Compravendita di fondi rustici: 75-78

Compravendita di immobili urbani: 65-67
 Comunioni tacite familiari: 40-64
 Concimi chimici: 497-504
 Conigli: (v. animali da cortile)
 Conoscenza del compratore (nella mediazione): 30
 Contanti: 13
 Contratti in borsa merci: 39
 Contratti in fiera: 38
 Copie dei contratti: 2
 Copisterie (usi delle...): 569-574
 Corna: (v. residui della macellazione)
 Crine: (v. residui della macellazione)
 Cristalli: 470-473
 Crusca e cruschetto: (v. semola e sottoprodotti della macinazione)
 Cuoio: (v. lavori in cuoio)

D

Diritti del mediatore: 33
 Dolciari: (v. prodotti dolciari)

E

Effetto: 5
 Equini: 108-123
 Erbe: 212
 Esito dell'affare (nella mediazione): 29

F

Farina: 237-240
 Farinaccio: (v. semola e sottoprodotti della macinazione)
 Fascine: 220
 Ferramenta e utensileria: 422-426
 Ferro: 396-407
 Fiori: 213
 Fondi rustici: (v. compravendita, affitto, conduzione di...)
 Foraggi: 212
 Formaggi di latte non di pecora: 278-289
 Frattaglie: 277
 Frumento: 178-185

G

Galline: (v. animali da cortile)
 Garanzia di gravidanza: 101, 116
 Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.): 514
 Gassose: (v. acque minerali e gassose)
 Gesso: 429-430
 Ghiaia (materiali da costruzione): 437-441

Ghisa: 396-407
 Gomma elastica: 515-516
 Grafica: (v. prodotti tipografici)
 Guarnizioni: (v. lavori in pelle)

I

Immobili urbani: (v. compravendita e locazione di...)
 Infissi: 373-380
 Inox: (v. rottami di metalli vari)

K

Klinker (pavimenti e rivestimenti in...): 455-460

L

Lampade: 517-520
 Lana: 152-162
 Laterizi (materiali da costruzione): 431-436
 Latte di mucca: 142-150
 Latte di pecora: 151
 Lattonzoli: (v. suini)
 Lavatura a secco e a umido indumenti: 541-549
 Lavatura della biancheria: 550-553
 Lavorazione per conto di altre lavanderie: 554-561
 Lavori in cuoio: 339-347
 Lavori in pelle: 335-338
 Lavori stradali (materiali per...): 452-454
 Legna da ardere: 214-220
 Legname da opera o rozzo: 226-228
 Legname per pavimenti in legno: 464-469
 Libri: (v. rilegatura dei libri)
 Locazione di immobili urbani ad uso abitazione: 68-74
 Lonza: (v. carni preparate)

M

Maglieria: 348-367
 Magroni: (v. suini)
 Maioliche: 489-496
 Manufatti: (v. prefabbricati per l'edilizia)
 Manufatti in cuoio per l'industria tessile: (v. lavori in cuoio)
 Mattoncini di cotto: 455-460
 Mediazione in genere: 25-33
 Metallo bianco o antifrizione: (v. rottami di metalli vari)
 Metalli pregiati: (v. rottami di metalli vari)
 Mezzadria (conduzione a...): **non sono stati accertati usi**
 Mobili: 368-372
 Molitura delle olive: 211
 Mosaico di marmo (pavimenti in...): 461-463

Mosaici vetrosi e ceramici: 455-460

N

Nomina del perito: 104, 122

O

Obbligo dei contraenti (nella mediazione): 28

Olio di oliva: 290-300

Oliva: 207-211

Ottone: (v. rottami di metalli vari)

Ovini: 133

P

Panetteria (prodotti della...): 257-260

Paste alimentari: 248-256

Pavimenti in legno: 464-469

Pelle: (v. lavori in pelle)

Pelli conciate: 322-334

Pelli da pellicceria: 229-236

Pelli fresche di bestiame

– bovino: 163-173

– ovino e caprino: 174-177

Pelli grezze: (v. pelli fresche)

Pendenza: 8

Permuta

– nelle mediazioni: 31

– nei contratti relativi agli equini: 123

Piante ornamentali: 213

Piastrelle (pavimenti e rivestimenti in...): 455-460

Piccioni: (v. animali da cortile)

Pietre artificiali (materiali da costruzione): 447

Pietre naturali (materiali da costruzione): 442-446

Plastici (per l'edilizia): 474-478

Pluralità dei mediatori: 27

Pneumatici: 515-516

Pollame: (v. animali da cortile)

Pomodori (ortaggi): 186-201

Porcellane: 489-496

Prefabbricati (per l'edilizia): 479-488

Prestazioni fotografiche (usi per...): 581

Prodotti dolciari: 261-267

Prodotti tipografici: 382-395

Produttore di latte: (v. latte di mucca)

Prosciutti: (v. carni preparate)

Provvigione (nelle mediazioni): 25

R

Residui della macellazione: 301-302
 Rilegatura dei libri (usi per la...): 575-580
 Rimborso delle spese (nella mediazione): 26
 Risoluzione del contratto (nella mediazione): 32
 Rottami di metalli vari: 408-421

S

Sabbia (materiali da costruzione): 437-441
 Salami: (v. carni preparate)
 Salsicce: (v. carni preparate)
 Sangue: (v. residui della macellazione)
 Sementi: 212
 Semola e sottoprodotti della macinazione: 241-247
 Silvicoltura: 214-228
 Sottoprodotti della macinazione: (v. semola e...)
 Suini: 124-132

T

Tabacco: 317-321
 Tacchini: (v. animali da cortile)
 Termine per i reclami: 37
 Termine per la risposta a offerta di merci: 36
 Terraglie: 489-496
 Tinteggiature di stanze: 563-568
 Tintura indumenti: 541-549
 Trasporti terrestri (usi nei...): 582-592

U

Unghioni: (v. residui della macellazione)
 Usi bancari: 524-540
 Utensileria: (v. ferramenta e...)
 Uva: 202-206

V

Vendita del carbone al minuto: 225
 Vernici: (v. colori)
 Verniciatura di infissi: 563-568
 Vetri (per l'edilizia): 470-473
 Vini comuni: 303-309
 Vini tipici: 310

Z

Zinco: (v. rottami di metalli vari)
 Zucchero: **non sono stati accertati usi.**

INDICE DELLE MATERIE

Presentazione

Prefazione

TITOLO I - <i>Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere</i>	7
Cap. 1) - Qualifiche	9
Cap. 2) - Denominazioni	9
Cap. 3) - Clausole principali	9
Cap. 4) - Mediazioni in genere	12
Cap. 5) - Provvigioni e sconti	13
Cap. 6) - Termini	13
Cap. 7) - Contratti in fiera e in borsa merci	14
TITOLO II - <i>Comunioni tacite familiari</i>	15
Sezione I. - Generalità	17
Sezione II. - Organizzazione	17
Sezione III. - Patrimonio e sua divisione	18
Sezione IV. - Diritti e doveri dei partecipanti	19
Sezione V. - Recesso, scioglimento e allontanamento	20
TITOLO III - <i>Compravendita e locazione di immobili urbani</i>	21
Cap. 1) - Compravendita di immobili urbani	23
Cap. 2) - Locazione di immobili urbani	23
Sezione I. - Forma, durata, decorrenza, disdetta del contratto, riconsegna e oneri relativi	23
Sezione II. - Locazione di camere mobiliate	24
TITOLO IV - <i>Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici</i>	25
Cap. 1) - Compravendita di fondi rustici	27
Cap. 2) - Affitto di fondi rustici	27
Cap. 3) - Conduzione a mezzadria	28
Cap. 4) - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	28
Cap. 5) - Conduzione a colonia miglioritaria	29
Cap. 6) - Conduzione in enfiteusi	29
Cap. 7) - Altre forme di conduzione	29
TITOLO V - <i>Compravendita di prodotti</i>	31
Cap. 1) - Prodotti della zootecnia	33
Sezione I. - Bovini da vita, da latte, da macello	33
Sezione II. - Equini	35
Sezione III. - Suini	37
Parte II. - Suini da macello	38
Sezione IV. - Ovini e caprini	39
Sezione V. - Animali da cortile	39
Sezione VI. - Latte	40
Parte I. - Latte di mucca	40
Parte II. - Latte di pecora	41
Sezione VII. - Uova	41
Sezione VIII. - Lana	42
Sezione IX. - Pelli fresche	43
Parte I. - Pelli di bestiame bovino	43
Parte II. - Pelli di bestiame ovino e caprino	45
Cap. 2) - Prodotti dell'agricoltura	45
Sezione I. - Frumento	45
Sezione II. - Granturco	47
Sezione III. - Riso	47
Sezione IV. - Cereali minori	47
Sezione V. - Patate	47
Sezione VI. - Ortaggi: pomodori	47
Pomodori per uso industriale	48
Sezione VII. - Uva e mosto	49

Sezione VIII. - Oliva	50
Sezione IX. - Agrumi	52
Sezione X. - Frutta fresca	50
Sezione XI. - Frutta secca	50
Sezione XII. - Erbe, sementi e foraggi	51
Sezione XIII. - Fiori e piante ornamentali	51
Sezione XIV. - Piante da vivaio e da trapianto	51
Sezione XV. - Piante officinali e coloniali	51
Sezione XVI. - Droghe e spezie	51
Cap. 3) - Prodotti della silvicoltura	51
Sezione I. - Legna da ardere	51
Sezione II. - Carbone vegetale	52
Sezione III. - Legname da opera o rozzo	53
Sezione IV. - Sughero	53
Cap. 4) - Prodotti della caccia e della pesca	54
Sezione I. - Pesce fresco e congelato	54
Sezione II. - Cacciagione	54
Sezione III. - Pelli da pellicceria	54
Cap. 5) - Prodotti delle industrie estrattive	55
Sezione I. - Minerali metalliferi	55
Sezione II. - Minerali non metalliferi	55
Cap. 6) - Prodotti delle industrie alimentari	55
Sezione I. - Riso brillato	55
Sezione II. - Farina, semola e sottoprodotti della macinazione	55
Parte I. - Farina	55
Parte II. - Semola e sottoprodotti della macinazione	55
Sezione III. - Paste	56
Sezione IV. - Prodotti della panetteria	57
Sezione V. - Zucchero e prodotti dolciari	57
Parte I. - Zucchero	57
Parte II. - Prodotti dolciari	58
Sezione VI. - Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	58
Parte I. - Carni fresche	58
Parte II. - Carni congelate	59
Parte III. - Carni preparate	59
Parte IV. - Frattaglie	60
Sezione VII. - Pesci preparati	60
Sezione VIII. - Prodotti surgelati	60
Sezione IX. - Conserve alimentari	60
Sezione X. - Latte e derivati	60
Parte I. - Formaggi di latte non di pecora	60
Sezione XI. - Olio di oliva	62
Sezione XII. - Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali	63
Sezione XIII. - Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali	63
Sezione XIV. - Pelli grezze e residui della macellazione	63
Parte I. - Pelli grezze	63
Parte II. - Residui della macellazione	64
Sezione XV. - Vini e vermouth	64
Parte I. - Vini comuni	64
Parte II. - Vini tipici	64
Parte III. - Vini fini o speciali	65
Sezione XVI. - Alcool e liquori	65
Parte I. - Alcool	65
Parte II. - Liquori	65
Sezione XVII. - Birra	65
Sezione XVIII. - Acque minerali, gassose e ghiaccio	65
Parte I. - Acque minerali e gassose	65
Parte II. - Ghiaccio	66
Cap. 7) - Prodotti della industria del tabacco	66
Sezione I. - Tabacchi lavorati	66
Cap. 8) - Prodotti delle industrie delle pelli	67
Sezione I. - Pelli conciate	67

Sezione II. - Lavori in pelle e cuoio.....	69
Parte I. - Lavori in pelle.....	69
Parte II. - Lavori in cuoio.....	69
Cap. 9) - Prodotti delle industrie tessili.....	70
Sezione I. - Filati di cotone, lana, seta, ecc.....	70
Sezione II. - Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.....	70
Sezione III. - Maglieria.....	70
Sezione IV. - Cordami.....	78
Cap. 10) - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento.....	78
Sezione I. - Cappelli.....	78
Sezione II. - Vestiti e biancheria.....	78
Sezione III. - Calzature.....	78
Sezione IV. - Guanti, ombrelli e accessori.....	78
Cap. 11) - Prodotti delle industrie del legno.....	78
Sezione I. - Legno comune.....	78
Sezione II. - Compensati.....	78
Sezione III. - Mobili e infissi.....	78
Parte I. - Mobili.....	78
Parte II. - Infissi.....	79
Sezione IV. - Carri da strada.....	81
Sezione V. - Lavori in sughero.....	81
Cap. 12) - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche.....	81
Sezione I. - Carta e cartoni.....	81
Parte I. - Carta.....	81
Parte II. - Cartoni.....	81
Sezione II. - Prodotti tipografici.....	81
Sezione III. - Fonografi e apparecchi fotografici.....	83
Cap. 13) - Prodotti delle industrie metallurgiche.....	83
Sezione I. - Ghisa, ferri, acciai, etc.....	84
Sezione II. - Alluminio e sue leghe.....	86
Sezione III. - Rame e sue leghe.....	86
Sezione IV. - Argento, oro, platino e altri metalli preziosi.....	86
Sezione V. - Altri metalli.....	86
Sezione VI. - Rottami di metalli vari.....	86
Cap. 14) - Prodotti delle industrie meccaniche.....	88
Sezione I. - Macchine e apparecchi diversi.....	88
Parte I. - Ferramenta e utensileria.....	88
Parte II. - Macchine agricole e industriali.....	90
Sezione II. - Mezzi di trasporto.....	90
Cap. 15) - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi.....	90
Sezione I. - Perle, gemme e pietre preziose naturali e sintetiche.....	90
Sezione II. - Marmo, pietre e alabastro lavorato.....	90
Sezione III. - Calce, cementi e gesso.....	90
Parte I. - Cementi.....	90
Parte II. - Calce, gesso.....	91
Sezione IV. - Materiali da costruzione.....	91
Parte I. - Laterizi.....	91
Parte II. - Sabbia e ghiaia.....	92
Parte III. - Pietre naturali.....	92
Parte IV. - Pietre artificiali.....	93
Parte V. - Pavimentazione, copertura e impermeabilizzazione in asfalti e bitumi.....	93
Parte VI. - Materiali per lavori stradali.....	94
Parte VII. - Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, mosaici vetrosi e ceramici, klinker e mattoncini di cotto.....	94
Parte VIII. - Pavimenti in mosaico di marmo.....	96
Parte IX. - Materiali e pavimenti in legno.....	96
Parte X. - Vetri, cristalli in lastre e prodotti di vetro per l'edilizia.....	97
Parte XI. - Plastici per l'edilizia.....	98
Parte XII. - Manufatti prefabbricati per l'edilizia.....	99
Sezione V. - Porcellane, maioliche e terraglie.....	100
Sezione VI. - Lavori di vetro e cristallo.....	101
Cap. 16) - Prodotti delle industrie chimiche.....	101

Sezione I. - Concimi chimici	101
Sezione II. - Anticrittogamici	102
Sezione III. - Profumeria, saponi, glicerina	103
Sezione IV. - Prodotti farmaceutici	103
Sezione V. - Colori e vernici	103
Sezione VI. - Materie plastiche	104
Sezione VII. - Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone	104
Sezione VIII. - Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole	104
Cap. 17) - Prodotti delle industrie della gomma elastica	104
Sezione I. - Pneumatici ed altri lavori	104
Cap. 18) - Prodotti delle industrie varie	104
Sezione I. - Lampade e cavi elettrici	104
Parte I. - Lampade	105
Parte II. - Cavi elettrici	105
Sezione II. - Strumenti musicali	105
Sezione III. - Stracci	105
TITOLO VI - <i>Credito, Assicurazioni, Borse valori</i>	107
Cap. 1) - Usi bancari	109
Cap. 2) - Usi delle assicurazioni	111
Cap. 3) - Usi delle borse valori	111
TITOLO VII - <i>Altri usi</i>	113
Cap. 1) - Prestazioni varie d'opera e di servizi	115
Sezione I. - Lavanderia, tintoria	115
Parte I. - Lavatura e pulitura a secco e a umido, tintura di indumenti	115
Parte II. - Lavatura della biancheria	117
Parte III. - Lavorazione per conto di altre lavanderie	117
Parte IV. - Norme finali	118
Sezione II. - Tinteggiatura di stanze e verniciatura di infissi	119
Sezione III. - Usi delle copisterie	120
Sezione IV. - Usi per la rilegatura dei libri	121
Sezione V. - Usi per prestazioni fotografiche	122
Cap. 2) - Usi marittimi	122
Cap. 3) - Usi nei trasporti terrestri	122
Cap. 4) - Usi nei trasporti aerei	123
Cap. 5) - Usi nella cinematografia	124
APPENDICE	
Usi negoziali "leasing"	127
Diritti di mediazione	130
Indice alfabetico - analitico delle attività e delle merci oggetto di usi	132
Indice delle materie	137